



Alla c.a. di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Commissione tecnica PNRR-PNIEC

e p.c. Comune di Orbetello
Comune di Monte Argentario
Comune di Magliano in Toscana
Comune di Manciano
Comune di Capalbio
Unione Comuni Colline Del Fiora
Provincia di Grosseto
ARPAT – Settore VIA/VAS
AUSL Toscana Sud-Est – Dip. Prev. di Grosseto
IRPET
Autorità Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale
AIT – Conferenza Territoriale 6 Ombrone
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud
Acquedotto del Fiora S.p.A.
SNAM Rete Gas S.p.A.
e-Distribuzione S.p.A – Uff. territoriale Toscana Umbria
Terna Rete Italia S.p.A.
ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Toscana
RFI – Dir. Operativa Infrastrutture Territoriale Firenze

REGIONE TOSCANA

Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia

Settore Transizione Ecologica

Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

Settore Genio Civile Toscana Sud

Settore Tutela Acqua e Costa

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio

Settore VAS e VInca

Settore Progr. grandi infrastrutture trasporto e viabilità regionale

Settore Autorità di Gestione FEASR

Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione LEADER. Usi civici

al proponente: AIEM GREEN S.r.l.



OGGETTO: [ID: 10136] Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo al progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico a terra della potenza di circa 69,9 MWp nel Comune di Orbetello, proposto da AIEM GREEN S.r.l. - **Considerazioni sulla documentazione integrativa volontaria del 27/05/2024.**

Con riferimento al procedimento in oggetto, premesso che:

con nota acquisita al prot. regionale n. 0382031 del 08/08/2023 (prot. n. 0129942/MASE del 07/08/2023), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha comunicato la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto sul proprio sito *web*;

il Settore scrivente, con nota del 07/09/2023 (prot. n. 0411846) e del 08/09/2023 (prot. n. 0415536), esaminata la relativa documentazione, ed acquisito il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati, ha formulato al MASE proposta di richiesta di chiarimenti ed integrazioni;

con nota prot. n. 0266861 del 13/05/2024, il proponente ha comunicato di aver provveduto a depositare presso il Ministero, in data 24/04/2024, la documentazione integrativa richiesta che è stata pubblicata sul sito web del MASE in data 27/05/2024;

il Settore VIA ha pertanto chiesto un contributo tecnico istruttorio sulla documentazione integrativa volontaria depositata. A tal fine, con nota prot. n. 0297365 del 29/05/2024, il Settore VIA ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai medesimi Soggetti interessati inizialmente;

con nota del 20/06/2024, pervenuta al prot. regionale n. 0360105 del 26/06/2024, il MASE ha comunicato l'avvio di una nuova fase di consultazione della durata di 15 giorni.

Tutto ciò premesso, in esito all'istruttoria svolta, si segnala che:

alla luce della documentazione integrativa volontaria presentata dal proponente persistono criticità relative all'eccessiva dimensione del progetto in relazione al contesto paesaggistico in cui andrebbe a inserirsi, nel quale peraltro insistono, o risultano *in itinere*, numerosi altri impianti FER. Inoltre, non risulta risolta l'interferenza del parco agrivoltaico in esame con il progetto di realizzazione del parco eolico denominato "Orbetello", proposto dalla Società Apollo Wind S.r.l. [ID: 9888]; in particolare il progetto risulta interferire direttamente con le pale T06 e T07 dell'impianto eolico, che andrebbero a ricadere direttamente nell'area del campo fotovoltaico.

Si suggerisce pertanto a codesto Ministero di formulare le seguenti richieste di approfondimento:

- 1) effettuare una revisione progettuale che tenga conto dell'interferenza del campo fotovoltaico con il progetto di realizzazione dell'impianto eolico proposto dalla Società Apollo Wind S.r.l., con particolare riferimento alla sovrapposizione del campo fotovoltaico con le torri T06 e T07 dell'impianto eolico;
- 2) predisporre un'analisi cumulativa più approfondita che tenga conto anche degli ulteriori impianti FER presenti nella zona di area vasta di interesse;
- 3) esplicitare le possibili alternative progettuali definendo una diversa collocazione dell'impianto oppure prevedere, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto, un'ulteriore e consistente riduzione delle dimensioni del progetto, limitando ulteriormente il numero dei moduli fotovoltaici installati e la relativa superficie occupata dagli stessi.
- 4) richiedere al proponente quanto evidenziato dal Comune di Orbetello nelle conclusioni del contributo istruttorio del 28/06/2024 (prot. n. 0366877), allegato alla presenta nota.



Ai fini di una più agevole ed esaustiva comprensione delle suddette richieste, nonché al fine di segnalare le ulteriori prescrizioni e raccomandazioni emerse in fase di consultazione, si trasmettono a codesto Ministero, unitamente alla presente, i contributi tecnici istruttori pervenuti successivamente alla richiesta di contributi sulla documentazione integrativa volontaria del 29/05/2024 (prot. n. 0297365).

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Dott. Daniele Da Lio (tel. 055 4385325), e-mail: daniele.dalio@regione.toscana.it;
- Ing. Alessio Nenti (tel. 055 4387161), e-mail: alessio.nenti@regione.toscana.it.

Cordiali saluti.

Il Titolare di incarico di E.Q.
Ing. Alessio Nenti

DDL/

Allegati:

- Allegato A, comprendente i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:
 - Provincia di Grosseto (prot. n. 0326128 del 10/06/2024);
 - Settore regionale Autorità di gestione FEASR (prot. n. 0336020 del 13/06/2024);
 - Settore regionale Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 0341608 del 17/06/2024);
 - Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0343009 del 18/06/2024);
 - Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0346558 del 19/06/2024);
 - ARPAT (prot. n. 0356976 del 25/06/2024);
 - Comune di Orbetello (prot. n. 0366877 del 28/06/2024);
 - Settore regionale VAS e VInC (prot. n. 0371103 del 01/07/2024);
 - ANAS S.p.A. (prot. n. 0383628 del 08/07/2024).



PROVINCIA di GROSSETO

*Area Edilizia Territorio e Ambiente
Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente*

Attività varia 50/2023

Alla Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: [ID: 10136] Parere regionale ex art. 63 LR. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo al progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico a terra della potenza di circa 69,9 MWp nel Comune di Orbetello, proposto da AIEM GREEN S.r.l.
Secondo contributo

In riferimento alla Vs. lettera inviataci con P.E.C. protocollo AOOGR_027365 del 29/05/2024 (prot. Provinciale in ingresso n.18611) e vista la documentazione integrativa depositata dal proponente si riportano le seguenti considerazioni.

In risposta alla nostra nota di contributo, di cui al protocollo provinciale 27901 del 30/08/2023, il proponente ritiene quanto segue:

- non necessaria la variante allo strumento urbanistico comunale;
- che l'impianto è ritenuto organico ed integrato rispetto all'attuale maglia agraria.

Nel prendere atto di tali considerazioni si evidenzia che le stesse siano state sostanzialmente già oggetto di valutazione dal Comune di Orbetello, nella propria nota protocollo n. 39837 del 01-09-2023, con specifico riferimento alle disposizioni del vigente R.U, quest'ultime in gran parte strutturate secondo gli indirizzi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto.

Si evidenzia che il parere comunale attesti come la disciplina comunale non contempli la realizzazione di un parco agri-fotovoltaico come quello in oggetto.

Per quanto sopra argomentato non si ritiene di formulare contributi aggiuntivo a quelli già inviati con nostra nota protocollo 27901 del 30/08/2023.

Il Dirigente
Ing Gianluca Monaci

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto.

Contatti:

Il Dirigente dell' Area è l'Ing. Gianluca Monaci e-mail g.monaci@provincia.grosseto.it Tel. 0564/484770

Il Referente del Servizio è l'Arch. Letizia Vincentelli e-mail l.vincentelli@provincia.grosseto.it - Tel. 0564/484226



Settore Autorità di gestione FEASR

Prot. n. AOO-GRT
da citare nella risposta

Data

Allegati 1 di seguito

Risposta al foglio del
Prot. numero AOO – GRT/

Oggetto: [ID: 10136] Parere regionale ex art. 63 LR. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo al progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico a terra della Potenza di circa 69,9 MWp nel Comune di Orbetello, proposto da AIEM GREEN S.r.l.. Contributo tecnico sulle integrazioni ed i chiarimenti depositati.

Alla Direzione Tutela
dell'Ambiente ed energia
Settore Valutazione di impatto
ambientale

Con riferimento alla richiesta di contributi tecnici istruttori sulle integrazioni per il procedimento in oggetto, trasmessa con nota prot. 297365/P.140.020 del 29 maggio 2024, sulla base della documentazione messa a disposizione si prende atto dei chiarimenti forniti per gli aspetti agricoli di competenza (vedi documento Integrazioni del 30/04/2024 - 002_A_69-Note integrazioni e relativi riferimenti).

Per gli aspetti correlati al riconoscimento dell'impianto come agrivoltaico si richiama al rispetto delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" definite da CREA, GSE, ENEA e RSE, pubblicate sul sito del Ministero della Transizione Ecologica nel giugno 2022, ivi compreso il requisito del soggetto che realizza il progetto, indicato nelle stesse al par. 3.2 (impresa agricola o ATI con impresa agricola).

Dirigente Responsabile del Settore
Dr.ssa Sabina Borgogni

MM/



AOO-GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

/ P.080

Data

Allegati n. 0

Risposta al foglio del 29/05/2024

Numero 0297365

Oggetto: [ID 10136] Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo al progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico a terra della potenza di circa 69,9 MWp, nel comune di Orbetello (GR).

Proponente: AIEM GREEN S.r.l.

Trasmissione del contributo istruttorio sulle integrazioni

Alla **Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Con riferimento alla richiesta di contributi tecnici istruttori sulle integrazioni pervenuta con prot. reg. n. 0297365 del 29/05/2024, e relativa all'oggetto, si comunica quanto segue.

Normativa, piani e programmi di riferimento

R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

L.R.T. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione)".

D.P.G.R. 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Noma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)".

D.P.G.R. 12/08/2016, n. 60/R "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni".

Istruttoria e valutazioni specifiche componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo

Con nota prot. n. 0407168 del 04/09/2023, sulla base dell'esame degli elaborati presentati al MASE in data 27/07/2023, lo scrivente Settore ha rilevato quanto segue:

- l'impianto agrivoltaico ricade all'interno dell'area in cui è prevista la realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, per la quale attualmente sono in corso i lavori relativi al Lotto I. Nella documentazione progettuale non è presente la valutazione dell'interferenza e della compatibilità idraulica degli interventi proposti con il progetto della cassa di espansione;
- la viabilità interna presenta delle interferenze con particelle appartenenti al Demanio Acque e con il corso d'acqua privo di denominazione, identificato con codice TS76024;
- il cavidotto interrato ad alta tensione presenta le seguenti interferenze con il Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012:
 - un attraversamento sotterraneo da realizzarsi mediante T.O.C. del Canale Principale n. 2 (TS75987),
 - un attraversamento sotterraneo da realizzarsi mediante T.O.C. del Torrente Albegaccia (TS76013),
 - un attraversamento del Fosso Tizzano (TS76166), con modalità non specificate,



- un attraversamento del corso d'acqua privo di denominazione identificato con codice TS76084, con modalità non specificate,
- un attraversamento della particella 54 del foglio 22, appartenente al Demanio Pubblico dello Stato.

Sono inoltre presenti interferenze dei cavidotti in MT e BT all'interno delle aree di installazione dei moduli fotovoltaici:

- un attraversamento del Canale Secondario n. 2 (TS76005),
- un attraversamento del corso d'acqua privo di denominazione, identificato con codice TS76024,
- un attraversamento di particella appartenente al Demanio Acque, contigua alla p.lla 119 del foglio 23,
- un attraversamento su Demanio Acque, adiacente alle particelle 15 e 514 del foglio 23,
- un attraversamento del corso d'acqua privo di denominazione, identificato con codice TS76045;
- molti dei pali dell'impianto di illuminazione e videosorveglianza sono posizionati all'interno delle fasce pertinenziali dei corsi d'acqua;
- le misure di mitigazione, posizionate all'esterno della recinzione, non rispettano le distanze dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua;
- sono previsti bacini di laminazione, come misura di compensazione dei volumi realizzati, realizzati in scavo; ciascun vaso sarà dotato di uno scarico (a gravità o a pressione) nei corpi idrici recettori, di cui si riporta la sezione tipologica. Tali vasche sono ubicate a ridosso dei corsi d'acqua TS76046, TS76024, TS76063, TS76045, TS76029 e TS76005.

Pertanto sono state richieste al proponente delle integrazioni necessarie all'espressione del parere di competenza.

Con nota prot. reg. n. 0297365 del 29/05/2024, il Settore VIA regionale ha comunicato che sul sito istituzionale del MASE è stata pubblicata la documentazione integrativa prodotta dal proponente.

Dall'esame della documentazione integrativa, risulta quanto segue:

1. *“il progetto deve essere verificato dal punto di vista di compatibilità idraulica in relazione alla realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio; pertanto si chiede di presentare uno studio idrologico-idraulico aggiornato che tenga conto delle aree allagate previste allo stato di progetto della cassa d'espansione, in modo tale che l'impianto non arrechi aggravio delle condizioni di rischio idraulico nelle aree contigue e non alteri il funzionamento della cassa stessa.”*

Risposta: il proponente ha aggiornato lo studio di compatibilità idraulica dell'intervento (elaborato 068_ALL_01_RELAZIONE C. IDR), valutando l'interferenza tra le opere proposte e il progetto della cassa di espansione. L'area di impianto è esterna rispetto il progetto esecutivo Lotto 1° ed interna all'area oggetto di progetto definitivo “generale” della cassa di espansione. In relazione ai livelli idrometrici, è stato preso come riferimento la simulazione dell'evento di esondazione del 2012 con un livello idrometrico pari a circa +3,6 m s.l.m. all'interno della cassa, maggiore quindi rispetto il livello idrometrico massimo simulato all'interno della cassa di espansione (pari a +2,88 m s.l.m.) e sono state individuate alcune opzioni tecniche che consentono di garantire la compatibilità dell'opera con la realizzazione della cassa di espansione. Tra queste, si è scelto di ubicare le opere, manufatti e apparati ad una quota minima di sicurezza del piano campagna superiore a +3,6 m s.l.m.. Pertanto è stato riconfigurato il layout dell'impianto, spostando la sottostazione utente in area non allagabile, posizionando le cabine su strutture sopraelevate e innalzando i pannelli fotovoltaici in base alle quote del terreno rilevate, in modo da garantire una quota minima di 3,6 metri sl.m.

- OTTEMPERATO. A seguito delle modifiche apportate, l'impianto non aggrava le condizioni di rischio idraulico nelle aree contigue e non altera il funzionamento della cassa di espansione.

2. *“tutti gli interventi ricadenti nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012 devono essere conformi a quanto previsto dal R.D. 523/1904, che all'art. 96, lettera f) vieta espressamente la piantumazione di alberi e siepi e la movimentazione di terreno ad una distanza inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine, e la realizzazione di scavi e costruzioni ad una distanza inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine”.*



Risposta: il proponente ha provveduto a modificare il layout dell'impianto, come mostrato nella tavola 0707-A69-Deg-F.F1.b3.26_R00-00, dalla quale si evince che gli alberi e gli arbusti della fascia di mitigazione saranno posizionati ad una distanza di almeno 4 metri dal ciglio dei fossi sopraccitati, mentre i pali della videosorveglianza e i pali dell'illuminazione saranno posti ad una distanza di almeno 10 metri.

- OTTEMPERATO. Dall'esame degli elaborati grafici presentati, si evidenzia che con la nuova perimetrazione dell'impianto, le opere non interferiscono né con i corsi d'acqua, né con le particelle appartenenti al Demanio Idrico ivi presenti, e pertanto risultano conformi al R.D. 523/1904 e al d.p.g.r. 42/R/2018.

3. *“nel progetto non sono presenti le modalità di attraversamento con nuova viabilità del corso d'acqua TS76024, così come per gli attraversamenti con cavidotti del Fosso Tizzano (TS76166), del Canale Secondario n. 2 (TS76005), dei corsi d'acqua identificati con codici TS76084, TS76024 e TS76045, di cui al punto 2). Pertanto si chiede di presentare planimetrie di dettaglio degli attraversamenti, corredate da particolari costruttivi”*

Risposta: sono stati modificati gli accessi agli impianti e il progetto aggiornato non prevede la realizzazione di attraversamenti sugli scoli consortili in quanto verranno utilizzati attraversamenti e accessi esistenti (047_0707-A69-DEg-F.F1.b3.23_R00-00 - Piano particellare impianto). Per quanto concerne gli attraversamenti con cavidotti dei corsi d'acqua identificati con codici TS76166, TS76005, TS76084, TS76024 e TS76045 è stata presentata la tavola “049_0707-A69-DEg-F_F1_b3_25_R00-00_Cavidotti di collegamento e vie cavi”.

- PARZIALMENTE OTTEMPERATO. La nuova configurazione dell'impianto prevede 7 accessi alle aree di impianto (tavola 035_0707-A69-DEg-F_F1_b3_10_R01-00_Dettagli accesso carraio). In particolare sono state rilevate le seguenti interferenze:

- un attraversamento su particella appartenente al Demanio Idrico, tra le particelle 119 del foglio 23 e 217 del foglio 24 (accessi 4 e 5),
- un attraversamento del corso d'acqua TS76063 (accesso 6). Per tale attraversamento è necessario presentare elaborati specifici riguardanti la soluzione proposta, corredate da uno studio idrologico-idraulico che ne verifichi la compatibilità idraulica con quanto prescritto dalle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e la collegata circolare del C.S.LL.PP. n. 7 del 21/01/2019.

La tavola “049_0707-A69-DEg-F_F1_b3_25_R00-00_cavidotti di collegamento e vie cavi” mostra nel dettaglio la planimetria ed i particolari costruttivi di ciascun attraversamento con cavi BT e MT nell'area di impianto. In particolare sono presenti le seguenti interferenze:

- un attraversamento con TOC del Canale Secondario n. 2 (TS76005),
- due attraversamenti con TOC del corso d'acqua privo di denominazione, identificato con codice TS76024,
- un attraversamento in scavo su Demanio Acque, contiguo alla p.lla 119 del foglio 23,
- un attraversamento in scavo su Demanio Acque, adiacente alle particelle 15 e 514 del foglio 23,
- un attraversamento con TOC del corso d'acqua privo di denominazione, identificato con codice TS76029,
- un attraversamento in scavo su Demanio Acque, adiacente alla particella 102 del foglio 23.

Non sono state, invece, presentate integrazioni riguardanti gli attraversamenti con il cavidotto AT di collegamento con la sottostazione elettrica, probabilmente perché il tracciato dipenderà dalla posizione scelta per la stazione stessa (Tavola 036_0707-A69-DEg-F.F1.b3.12_R01-00 - Ipotesi di posizionamento nuova sottostazione elettrica).

4. *“presentare un elaborato progettuale riferito agli argini di protezione e alle paratoie removibili da realizzare in prossimità della stazione elettrica, nel quale sia verificata la compatibilità idraulica delle opere proposte e il non aggravio delle condizioni di rischio idraulico nelle aree contigue”.*

Risposta: In riferimento a quanto richiesto circa gli argini di protezione, si rappresenta che la sottostazione elettrica utente con la nuova revisione è stata spostata in una zona situata ad una quota di livello più alta per il quale, rispetto gli studi analizzati, non si prevede si verifichino fenomeni di allagamento. Con questa configurazione, la sottostazione si trova infatti ad una quota superiore ai 3.6 m s.l.m. pertanto non risulta necessario predisporre argini di protezione o paratoie removibili.



- OTTEMPERATO.

5. *“chiarire l'altezza dei moduli fotovoltaici”.*

Risposta: al fine di rendere il progetto compatibile con la presenza della cassa d'espansione Campo Regio e con gli scenari di allagamento riportati nello studio idraulico, si è provveduto ad effettuare una generale riconfigurazione del layout di impianto prevedendo l'innalzamento dei pannelli fotovoltaici in base alle diverse quote del terreno rispetto al livello del mare. L'area dell'impianto è stata suddivisa in tre sottozone in base all'altezza del terreno rispetto all'altezza del livello del mare. Per ciascuna sottozona si è quindi provveduto ad innalzare le strutture dei pannelli (e degli inverter di stringa) in modo da rispettare la quota minima di sicurezza idraulica di +3,6 m s.l.m..

- OTTEMPERATO: considerato che per lo studio della compatibilità idraulica è stato preso come riferimento la simulazione dell'evento alluvionale del 2012, con un livello idrometrico pari a circa 3,6 metri slm, il proponente ha suddiviso le aree dell'impianto in base alle quote s.l.m. (zone verde, giallo e arancione), come mostrato nella tavola “045_0707-A69-DEg-F_F1_b3_21_R00-00_suddivisione impianto per aree rialzo moduli, inverter e skid di trasformazione”. Sulla base delle quote rilevate, sono state innalzate le quote massime dei moduli fotovoltaici, in modo tale che i pannelli e gli inverter si trovino ad una quota di sicurezza rispetto al battente atteso (3,6 m s.l.m.). In particolare, dalla tavola “030_0707-A69-DEg-F_F1_b3_4_R01-00_particolari costruttivi” risultano le seguenti quote:

- zona verde: min 1,30 m slm, max 3,48 quando il pannello è a 60°, quota di sicurezza 1,32 m slm;
- zona gialla: min 1,84 m slm, max 4,03 quando il pannello è a 60°, quota di sicurezza 1,89 m slm;
- zona arancione: min 2,46 m slm, max 4,65 quando il pannello è a 60°, quota di sicurezza 2,46 m slm.

Si ritiene pertanto che l'ingombro determinato dalla presenza dei moduli fotovoltaici non determini aggravio di rischio idraulico nell'area.

6. *“presentare delle sezioni tipologiche dalle quali sia possibile evincere le distanze dai corsi d'acqua dell'impianto di illuminazione/videosorveglianza, della recinzione e degli interventi di mitigazione, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 96 del R.D. 523/1904. Si precisa che la recinzione potrà essere posizionata nella fascia tra i 4,00 e 10,00 m dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua solo se realizzata con pali semplicemente infissi nel terreno (privi di cordoli e/o plinti di fondazione) e con l'apposizione di rete a maglia sciolta al fine di garantire la facile amovibilità in caso di necessità. I pali di sostegno per l'illuminazione/impianto di videosorveglianza e dei pali di sostegno dei moduli fotovoltaici dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 10,00 m dal ciglio di sponda”.*

Risposta: in merito alla richiesta di integrazione, sono state presentate le tavole “044_0707-A69-DEg-F.F1.b3.20_R00-00 – Particolari e sezioni fossi e scoli” e “050_0707-A69-DEg-F.F1.b3.26_R00-00 – Distanza impianto da scoli”, nelle quali sono rappresentate la sezione tipologica relativa alle distanze tra il ciglio di sponda e le opere previste (recinzione, piantumazioni, installazione dei moduli) e la planimetria con le indicazioni delle distanze tra il perimetro dell'impianto e i corsi d'acqua.

- OTTEMPERATO: tenendo conto di quanto già detto al punto 2), non si rilevano interferenze delle recinzioni e piantumazioni con i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012.

7. *“riguardo alla proposta di realizzazione di bacini di laminazione allo scopo di compensare i volumi sottratti alla piena di progetto, nella “Relazione di compatibilità idraulica” sono stati presi in considerazione gli studi idraulici redatti dall'Ing. Benvenuti. Si segnala che sono disponibili degli studi idraulici aggiornati, redatti a supporto del nuovo Piano Strutturale del comune di Orbetello, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 28-09-2022. Inoltre, il margine delle vasche, così come proposte, si configura a tutti gli effetti come nuovo argine, in quanto esse sono situate lungo le pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua individuati al punto 7). Si chiede pertanto di presentare una relazione tecnica nella quale vengano chiarite le modalità di realizzazione e di funzionamento, corredata di sezioni opportunamente quotate, planimetrie e particolari costruttivi degli scarichi previsti”.*



Risposta: i bacini di invaso e laminazione saranno realizzati ad una distanza superiore a 10 metri dal ciglio di sponda dei canali appartenenti al Reticolo Idrografico della Regione Toscana di cui alla L.R. 79/2012. Durante il tempo di secco i bacini si presenteranno privi di acqua al loro interno. Gli scarichi di ogni bacino verranno realizzati mediante tubazioni aventi diametro nominale DN 200. Ciascuna tubazione di scarico sarà dotata di valvola di non ritorno a clapet in materiale Pead o PVC. Il volume complessivo minimo di invaso è di 25.299 mc, di cui 16.500,39 mc dovuto all'applicazione del principio di invarianza idraulica (legati a impermeabilizzazione di superfici, realizzazione di cabine elettriche, ecc), e 8.798,61 mc come volume di compensazione per la realizzazione di terrapieni di sovralzò e degli arginelli di contenimento dei bacini di laminazione. Vengono inoltre elencate le tipologie di interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei bacini e opere collegate. Riguardo alle modalità di gestione degli stessi, il proponente precisa che durante i periodi di tempo secco è prevista la manutenzione mediante lo sfalcio dell'erba; nei periodi di pioggia i bacini potranno riempirsi, con gradi di riempimento diversi in relazione all'intensità dell'evento meteorico, per poi svuotarsi lentamente scaricando la portata meteorica, laminata, nel corso d'acqua di riferimento. Tale sistema idraulico consente una limitata gestione nel tempo, in quanto presenta funzionamento idraulico a gravità, non sono presenti pertanto organi elettromeccanici (quali ad esempio paratoie, pompe) che richiederebbero interventi di manutenzione mirati.

- OTTEMPERATO: il proponente nella relazione di compatibilità idraulica(068_ALL_01_RELAZIONE_C_IDR) valuta le misure compensative da realizzare al fine di non aggravare il rischio idraulico nell'area. In particolare analizza per ciascun comparto in cui è stato suddiviso l'impianto le superfici che vanno a concorrere alla riduzione della permeabilità, aumentando il coefficiente di deflusso. Sulla base dei dati pluviometrici con $Tr=200$, sono stati calcolati i volumi di laminazione per ciascun comparto, in modo da garantire il principio dell'invarianza idraulica. A questo dato, è stato sommato il volume relativo ai terrapieni di sovralzò delle cabine elettriche e degli arginelli di contenimento dei bacini stessi, per ottenere il volume totale di 25.299 mc. Nella tavola "071_ALL_04_PLANIMETRIA_BACINI" sono mostrate sia le planimetrie ubicative dei bacini di laminazione, sia le sezioni tipologiche, corredate di scarico. Nel complesso, i bacini sono ubicati tutti al di fuori delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, gli argini di contenimento avranno un'altezza di circa 50 cm e una larghezza in sommità di circa 5 metri. Con riguardo agli scarichi delle vasche, si rilevano le seguenti interferenze:

- Comparto 1: n. 1 scarico sul Canale Secondario 2 (TS76005) e n. 4 scarichi sul Canale Principale n (TS75812),
- Comparto 2: n. 2 scarichi sul corso d'acqua TS76024,
- Comparto 3: n. 2 scarichi sul corso d'acqua TS76024,
- Comparto 4A: n. 1 scarico sul corso d'acqua TS76045,
- Comparto 4B: n. 1 scarico sul corso d'acqua TS76029,
- Comparto 5: n. 7 scarichi sul corso d'acqua TS76029 e n. 1 scarico sul corso d'acqua TS76045,
- Comparto 6: n. 1 scarico sul Canale Principale 2 (TS75952) e n. 3 scarichi sul Canale secondario 2 (TS76005).

Si sottolinea che eventuali pozzetti di ispezione dovranno essere posizionati al di fuori delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua.

Si chiede inoltre al Proponente di valutare la possibilità di realizzare, in sostituzione dei bacini di laminazione, una rete di drenaggio secondaria all'interno della proprietà (siano essi canali perimetrali o interni), che permettano il deflusso controllato delle acque verso il reticolo principale, e allo stesso tempo costituiscano un volume di invaso.

8. *“valutare le interferenze con il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato “Orbetello”, presentato da Apollo Wind S.r.l., e sottoposto a VIA statale PNIEC, ed in particolare con le pale eoliche T06, T07 e T08”.*

Risposta: il proponente ha provveduto a valutare l'eventuale effetto cumulo derivante dalla realizzazione dell'impianto di energia elettrica da fonte eolica “Orbetello” e dell'impianto agrifotovoltaico oggetto della presente valutazione, presentando un elaborato specifico (025_0707-A69-DEd-F.F1.b1.12_R00-01_INT -



Valutazione interferenza impianto eolico). In tale relazione è evidenziata l'incompatibilità con le pale eoliche T06 e T07, in quanto ricadrebbero rispettivamente nel mezzo e nell'immediata vicinanza dell'area dell'impianto agrifotovoltaico, abbassando drasticamente la produzione di energia elettrica.

- OTTEMPERATO: nella relazione 025_0707-A69-DEd-F.F1.b1.12_R00-01_INT - Valutazione interferenza impianto eolico vengono confrontati diversi aspetti riguardanti l'impianto eolico "Orbetello" e l'impianto agrifotovoltaico proposto da AIEM GREEN. Dal punto di vista idraulico, le pale eoliche T06 e T07, così come le opere previste per l'impianto agrivoltaico di cui alla presente revisione non presentano particolari criticità.

Conclusioni

Sulla base delle integrazioni presentate e dell'istruttoria svolta, ai soli fini idraulici, rilascia un parere di fattibilità favorevole agli interventi. L'impianto, così come modificato a seguito degli studi di compatibilità idraulica con la cassa di espansione di Campo Regio, non aggrava le condizioni di rischio idraulico nelle aree contigue e non altera il funzionamento della cassa di espansione stessa.

Si precisa inoltre che:

- nelle successive fasi progettuali, il proponente dovrà acquisire l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e del d.p.g.r. 42/R/2018 e la concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 per gli attraversamenti con cavidotti e con la viabilità di servizio dei corsi d'acqua sopra elencati, oltre che per gli scarichi dei bacini di laminazione. La concessione demaniale andrà richiesta anche per le opere interferenti con le particelle catastali appartenenti al Demanio Idrico. L'istanza dovrà essere corredata dagli elaborati tecnici previsti all'art. 7 del d.p.g.r. 42/R/2018;
- l'attingimento delle acque superficiali, dichiarato dal proponente al par. 2.3.4 dell'elaborato "002_A_69-Note_integrazioni" è soggetto al rilascio di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933 e del d.p.g.r. 61/R/2016;
- nel caso sia necessaria la variante urbanistica, il progetto dovrà essere corredata dai contenuti previsti dalla D.G.R. 31 del 20/01/2020, così come previsto dal D.G.R. 5/R del 30/01/2020;
- per quanto non previsto nell'attuale progettazione, eventuali ulteriori interventi interferenti con le pertinenze idrauliche e con l'alveo dei corsi d'acqua presenti nell'area interessata dalle lavorazioni e riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, dovranno essere subordinati a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo (R.D. 523/1904, L.R.T. 41/2018, L.R.T. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) e, se dovuto, all'eventuale rilascio di concessione demaniale di carattere oneroso (D.P.G.R. 60/R/2016).

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Ing. Renzo Ricciardi

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la Responsabilità dell'Istruttoria è attribuita all'Ufficio di Grosseto, Via G. Carducci 57 e in particolare ai seguenti Dipendenti:

Procedure tecnico-autorizzative in materia di difesa del suolo: Titolare di Incarico E.Q. Dott. Geol. Stefano Pignotti (tel. 0554387254 email: stefano.pignotti@regione.toscana.it); Dott.ssa Maria Chiara Tartarello (tel. 0554382225 email: mariachiara.tartarello@regione.toscana.it)

Attuazione e gestione interventi: Titolare di Incarico E.Q. Dott.ssa Geol. Francesca Del Tredici (tel. 0554387231 email: francesca.deltredici@regione.toscana.it)



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale

Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Prot. n. AOO-GRT
da citare nella risposta

Data

Allegati 1 di seguito

Risposta al foglio del
Prot. numero AOO – GRT/

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica.
SEDE

Oggetto: [ID: 10136] Parere regionale ex art. 63 LR. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo al progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico a terra della potenza di circa 69,9 MWp nel Comune di Orbetello, proposto da AIEM GREEN S.r.l. – Richiesta contributi istruttori dopo deposito integrazioni. Contributo tecnico istruttorio.

Con riferimento alla vostra richiesta circa il procedimento in oggetto, inviata con nota AOOGRT / AD Prot. 0297365 Data 29/05/2024 ore 08:27 Classifica P.140.020, a seguito dell'analisi della documentazione integrativa presentata con la presente si conferma il parere precedentemente espresso.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile del Settore
Dr. Sandro PIERONI

EG/



Oggetto: [ID: 10136] Parere regionale ex art. 63 LR. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo al progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico a terra della potenza di circa 69,9 MWp nel Comune di Orbetello, proposto da AIEM GREEN S.r.l. - **Contributo tecnico istruttorio sulle integrazioni**

Settore VIA
SEDE

In relazione alla nota del Settore VIA, prot. 0297365 del 29/05/2024, si trasmette il contributo tecnico di competenza sulle integrazioni progettuali presentate per procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con precedente contributo (nota prot. 0407208 dello 04/09/2023), a cui si rimanda al fine dell'inquadramento paesaggistico coerente con il PIT/PPR, sono state richieste una serie di modifiche/integrazioni per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, come richiamate di seguito:

“Richiesta integrazioni

In relazione ai contenuti del PIT-PPR riportati in istruttoria, dall'esame della documentazione depositata, per una più completa valutazione del progetto in oggetto, si rendono necessarie alcune integrazioni e chiarimenti.

In considerazione della rimarchevole estensione dell'impianto e dell'impatto sul paesaggio rurale, andando l'impianto a costituire una frattura della continuità di ampi spazi vuoti ed elementi vegetali lineari disposti lungo le strade o lungo i corsi d'acqua tipici del paesaggio della bonifica, si richiede di verificarne una possibile riduzione dimensionale.

Tale riduzione permetterebbe un migliore assorbimento delle opere nel contesto di paesaggio consentendo la coesistenza di realtà agricole di qualità in un contesto che a tutt'oggi conserva la permanenza dei caratteri distintivi e valoriali del paesaggio rurale.

Tale riduzione dell'area di intervento, potrebbe rientrare nell'ottica di una complessiva valutazione dell'opera anche rispetto a quanto indicato nel DLgs 199/2021 rispetto alle aree idonee alla installazione di impianti fotovoltaici (art.20, comma 8, c-quater) e la loro distanza da Beni Paesaggistici.

Lo Studio di Impatto ambientale, per quello che riguarda gli impatti sulla componente paesaggio, si limita all'analisi descrittiva dei contenuti del PIT-PPR, ma non effettua alcuna valutazione riguardo alla rispondenza del progetto alle prescrizioni, indicazioni, obiettivi (art.1,c. 7 della Disciplina di Piano). Si chiedono pertanto i seguenti approfondimenti:

1- analisi sugli effetti cumulativi: la documentazione non tiene conto degli effetti cumulativi derivati dalla presenza nella stessa zona del progetto, in corso di procedimento di VIA statale, per la realizzazione di n.9 torri eoliche, delle quali una ricade all'interno del comparto nord del sito fotovoltaico in oggetto ed una in prossimità del limite nord dello stesso comparto. L'area si configura come un polo energetico da fonti rinnovabili, con conseguenti effetti sul paesaggio.

Lo stesso impianto eolico indica una posizione per la nuova Stazione Elettrica di Terna per l'allaccio alla RTN, poco più a nord dell'ubicazione indicata nel presente progetto ed un tracciato per l'elettrodotto diverso, che andrebbe quanto meno razionalizzato e condiviso;

2- analisi sull'intervisibilità: viste le dimensioni dell'impianto (87 ettari), si chiede una verifica dell'impatto visivo dell'impianto da punti sopraelevati, strade e punti sensibili, anche in considerazione della presenza di Beni paesaggistici vincolati ex artt. 136 e 142 del Codice. Si chiedono fotosimulazioni da vari punti di ripresa;

3- chiarimento sull'altezza dei pannelli montati su tracker, altezza minima e massima, altezza al mozzo, spazio residuo interfilare quando il pannello si trova in posizione parallela al terreno. In considerazione del riscontro di dati discordi e non univoci all'interno della documentazione presentata, unificare i dati su tutti gli elaborati di progetto;



4- per l'attuazione della componente agronomica dell'impianto e quella relativa ai monitoraggi su clima e suolo, indicare i soggetti attuatori, se terzi, la cui attività non dovrà mai essere disgiunta dalla produzione energetica per l'intera durata d'uso dell'area;

5- redigere un layout riportante le superfici permeabili ed impermeabili, piste interne, aree di parcheggio, tipo di pavimentazione, compresa quella della Stazione utente e area di accumulo batterie;

6- valutare insieme al gestore della RTN una diversa ubicazione per la nuova SE, in considerazione dell'interferenza con il buffer dell'invaso vincolato ex art. 142, c.1, lettera b) del Codice;

7- in considerazione dei contenuti della Prima invariante strutturale del PIT-PPR, per il Margine inferiore, indicare nel piano di dismissione anche le operazioni di ripristino della funzionalità agronomica dell'intera area, comprese tutte le aree in cui vengono demolite piattaforme di fondazione in cls, aree pavimentate o piste interne e aree parcheggio;

8- al fine di comprendere le modifiche morfologiche dell'area, si chiede la redazione di sezioni sovrapposte tra stato attuale e progetto, indicando il dettaglio delle previste aree di laminazione e relativi argini in terra;

9- per le aree di laminazione indicare le modalità di gestione delle stesse;

10- per la fascia vegetazionale proporre una diversa soluzione progettuale, preferendo la collocazione esterna alla rete di recinzione, con un sesto di impianto irregolare, e l'impiego di specie arboree e arbustive esistenti nel contesto, alternando essenze diverse con moduli non ripetitivi.

La specie prescelta del lauroceraso, seppure compatibile con il clima, non caratterizza il paesaggio d'ambito e la sua ripetizione in una fila regolare amplifica ed enfatizza la presenza dell'area del sito fotovoltaico. Indicare inoltre i tempi di accrescimento ed età di impianto delle specie impiegate;

11- chiarimento sul calcolo effettuato nel determinare la superficie di massimo ingombro dei moduli fotovoltaici, ovvero il fattore Spv, che compare nel calcolo del LAOR, Land Area Occupation Ratio, indicato dalle Linee Guida per impianti agrivoltaici del Mite 2022, requisito A2.”

Dall'esame della documentazione integrativa risulta che in relazione alla richiesta di riduzione dell'area di impianto, il proponente afferma di aver provveduto a “diminuire la superficie occupata dall'impianto, precedentemente pari a 87 ettari per l'area recintata e 329.378 m² per la superficie occupata dai moduli, riducendola con la presente revisione progettuale a circa 77 ettari per l'area recintata, 82 ettari considerando anche la fascia di mitigazione perimetrale esterna e 276.530 m² per la superficie occupata dai moduli (...)”.

E' stata predisposta anche una nuova Relazione Paesaggistica nella quale si evidenzia che “il progetto non prevede consumo di suolo con importanti opere di urbanizzazione e/o infrastrutture (..) non andando ad edificare, lascia sostanzialmente inalterato il sistema agrario e quello viario limitrofo”, che “all'interno dell'area recintata saranno visibili i lunghi filari fotovoltaici, ma all'esterno dell'area recintata, in zone potenzialmente osservabili da chi transita per le carrarecce adiacenti al nuovo impianto, non si percepirà alcuna situazione diversa dall'attuale paesaggio rurale” e che “il layout di impianto è organico ed integrato rispetto all'orografia e all'attuale maglia agraria nel rispetto della struttura morfologica e vegetazionale del territorio”.

Sono stati inoltre prodotti ulteriori documenti in risposta a quanto richiesto ma che solo parzialmente esauriscono le problematiche evidenziate. A titolo esemplificativo: non risulta ancora definito il tracciato dell'elettrodotto di connessione alla nuova Stazione Elettrica, per la quale sono ipotizzate 3 diverse ipotesi di localizzazione, rispetto al quale è dichiarato un generico impegno “ad individuare un tracciato quanto più comune con l'impianto eolico”, risulta acclarata l'interferenza con l'impianto eolico rispetto alla quale la proposta in esame ipotizza arbitrariamente lo spostamento di 2 pale pur tuttavia confermando, riguardo agli effetti cumulativi, quanto già presentato in fase iniziale ritenendo che “il progetto presentato dalla scrivente società sia da escludere dalla valutazione degli impatti cumulativi con il progetto dell'impianto eolico della potenza di 61,2 MW proposto dalla Società Apollo Wind, in quanto la normativa prevede che la valutazione degli impatti cumulativi non debba tenere in considerazione gli impianti in corso di autorizzazione, ma solo



quelli “esistenti e/o approvati”, come strettamente indicato dall’art. 5, lett. e) dell’Allegato VII alla Parte II del Dlgs 152/2006, nonché per l’esclusione dal calcolo della soglia della VIA degli impianti per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’allegato II alla parte II del D.lgs. 152/2006”, etc...

Pur essendo stata fornita parziale risposta alle singole richieste, si rileva che la criticità principale, consistente nella rilevante estensione dell’impianto, non è stata risolta, poiché l’impianto è stato ridotto solo di poco, con impatti sul paesaggio sostanzialmente invariati, sia in termini percettivi che di alterazione dei caratteri rurale ed ecosistemici dell’ambito di riferimento.

Si rileva inoltre che l’interferenza tra il procedimento in esame e il procedimento di VIA statale per la realizzazione di n.9 pale eoliche “Orbetello”, è tale da rendere incompatibile la realizzazione del campo fotovoltaico nel caso in cui il parco eolico non fosse ridotto da 9 a 7 aerogeneratori, tant’è che nel documento “Note Integrazioni” si evidenzia la necessità di spostamento di 2 pale eoliche: “Visti i numerosi aspetti migliorativi dell’impianto agrifotovoltaico rispetto al parco eolico elencati all’interno della relazione, si coglie l’occasione per richiedere a codesto ente di considerare l’opzione di spostamento delle sopraccitate pale eoliche T06 e T07 in quanto la loro posizione non renderebbe possibile la prosecuzione del progetto dato l’enorme impatto che avrebbero sul campo agrifotovoltaico”.

Tutto ciò premesso, nonostante l’indeterminatezza di svariati dati progettuali e di scenari definitivi, essendo presenti nell’area di progetto più impianti FER per i quali già il proponente mette in luce la necessità di revisione dell’uno rispetto all’altro, dato atto dei numerosi impianti FER presenti e in itinere nella zona, visti gli elementi valoriali distintivi del paesaggio della piana della bonifica, il cui rispetto non si esaurisce nel sommario mantenimento della tessitura agraria ma anche nella preservazione dei caratteri rurali, ecosistemici e percettivi dell’ambito di appartenenza, e considerato il rilevante sviluppo superficiale del campo fotovoltaico, si ritiene che l’intervento presenti evidenti criticità paesaggistiche, principalmente indotte dalla dimensione dell’impianto e dagli effetti cumulativi.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di contattare:

geol. Manuela Germani Responsabile di PO - tel. 055/4384364 e-mail manuela.germani@regione.toscana.it
arch. Mila Falciani - tel. 055/4382503 e-mail mila.falciani@regione.toscana.it

MG/MF

Cordialmente,

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenico Bartolo Scrascia

ARPAT – DIREZIONE TECNICA - Settore VIA/VAS

Via Ponte alle Mosse 211 - 50144 - Firenze

Prot. n. **Vedi segnatura informatica** Class. GR.01.17.20/287.1 del 25 giugno 2024 a mezzo PEC

Per Responsabile Settore VIA
Regione Toscana
Piazza dell'Unità d'Italia 1
50123 Firenze
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Procedimento di VIA statale PNRR-PNIEC [ID: 10136]. Progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico a terra della potenza di circa 69,9 MWp nel Comune di Orbetello, proposto da AIEM GREEN S.r.l. **Contributo istruttorio sulle integrazioni.**

Riferimenti

- Richiesta della Regione Toscana prot. n. 297365 del 29/5/2024 (prot. ARPAT n. 2024/41550);
- Contributo tecnico ARPAT prot. n. 65883 del 4/9/2023, con richiesta di integrazioni.

Documentazione esaminata

- Studio Impatto Ambientale, 12/4/2024;
- Note Integrazioni A_69-Note integrazioni, 20/4/2024;
- Relazione descrittiva, aprile 2024;
- Relazione illustrativa, aprile 2024;
- Relazione campi elettromagnetici
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 0707-A69-DEd-F.F1.b4.2_R01-01
- Valutazione previsionale di impatto acustico - R 01-00 – a seguito di modifica del layout impiantistico, 11/4/2024;
- Cronoprogramma, aprile 2024;
- Layout generale dell'impianto su rilievo, aprile 2024;
- Posizionamento delle cabine e le relative DPA rispetto ai recettori prossimi all'impianto, aprile 2024;
- Layout cabinato di trasformazione BT/AT, aprile 2024;
- Schema a blocchi, aprile 2024;
- Ipotesi di posizionamento nuova sottostazione elettrica, aprile 2024;
- Stato di progetto sistema di accumulo, aprile 2024;
- Piano Utilizzo, aprile 2024.

Le integrazioni fornite dal proponente sono state valutate - con il supporto del Dipartimento di Grosseto, del Settore Agenti Fisici di Area Vasta Sud e del Settore Modellistica previsionale - anche alla luce della modifica progettuale consistente nella diminuzione del numero e della potenza di ogni modulo fotovoltaico. Saranno infatti installati 89.019 moduli, aventi ciascuno una potenza di 720 W, invece dei 116.384 moduli da 600 W previsti inizialmente, riducendo la potenza nominale dell'impianto da 69.830,4 kW a 64.093,68 kW.

Si riportano di seguito le valutazioni sulle integrazioni esaminate.

Si evidenzia inoltre che dal presente contributo è esclusa la valutazione degli impatti della erigenda Stazione Elettrica di TERNA a cui sarà connesso l'impianto agrifotovoltaico di progetto; la valutazione sulle

componenti ambientali interessate da tale impianto sarà pertanto effettuata nell'ambito dello specifico procedimento autorizzativo, quando sarà attivato dalla Regione Toscana.

ATMOSFERA

Emissioni evitate

Il SIA, come richiesto, è stato integrato (par. 7.2.1.3) con la stima delle emissioni evitate in relazione all'esercizio dell'impianto fotovoltaico. La stima è stata effettuata facendo riferimento ai fattori emissivi specifici pubblicati da ISPRA nel rapporto n. 363/2022, riferiti all'anno 2020¹.

In particolare, grazie alla realizzazione dell'impianto verrà evitata un'emissione pari a 32.495 tonnellate di CO₂ equivalente all'anno, ovvero 974.850 tonnellate in 30 anni di funzionamento.

Emissioni di polveri diffuse

il documento SIA, nella versione aggiornata (datata 12/4/2024) depositata dal proponente, risulta nella struttura sostanzialmente identico alla versione precedente (datata 19/7/2023), fatti salvi alcuni aggiornamenti ed integrazioni a chiarimento dei rilievi relativi alle emissioni polverulente associate alle attività di cantiere come espressi nel contributo ARPAT datato 4/9/2023.

Il proponente presenta una stima delle varie tipologie di emissioni associate alla fase di cantiere prevista per il progetto ed i relativi impatti sulla "componente atmosfera". In particolare, vengono valutate:

- le emissioni dei gas di scarico (*exhaust*) dovute al traffico veicolare indotto dagli automezzi transitanti in ingresso e in uscita dal cantiere;
- le emissioni dei gas di scarico dei macchinari da cantiere;
- il sollevamento di polveri dovuti alle lavorazioni svolte (ad esempio: scavi, carico e scarico del materiale scavato con mezzi pesanti).

Le emissioni associate alle attività sono stimate facendo riferimento ai fattori di emissione indicati in US-EPA AP 42² e nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" elaborate da ARPAT³.

In particolare, si evidenzia che, in ottemperanza quanto rilevato da ARPAT:

- vengono utilizzati fattori di abbattimento differenti per le varie attività di cantiere invece di un fattore unico generico applicato a tutte le attività di cantiere;
- le emissioni da risollevarimento di polveri per transito di mezzi su strade asfaltate vengono correttamente calcolate utilizzando un fattore percentuale di *silt* superficiale pari all'8,5%;
- per quanto riguarda le attività di scotico il proponente utilizza per i calcoli il coefficiente FIRE SCC 3-05-010-30 *Topsoil removal* in "Coal Mining, Cleaning, and Material Handling" che indica un fattore di emissione per PTS pari a 0,03 kg/Mg di materiale rimosso.

Non si riscontrano imprecisioni o elementi di dubbio relativamente ai calcoli effettuati. Confrontando il rateo emissivo totale con i valori soglia proposti nella tabella 19 delle Linee Guida³, relativi ai recettori posti entro i 50 m dalla sorgente emissiva, si ricade all'interno dell'intervallo per cui risulta necessario effettuare una valutazione di tipo modellistico più accurata o comunque prevedere un monitoraggio presso i recettori.

In realtà, considerata l'elevata superficie dell'impianto risulta evidente che i lavori effettuati a distanza inferiore ai 50 m da ciascun recettore saranno in realtà una frazione relativamente trascurabile rispetto ai lavori totali. Si ritiene pertanto plausibile che le emissioni associate ai lavori previsti possano essere in realtà considerate compatibili, a condizione di prevedere l'utilizzo di opportune azioni mitigative, quali ad esempio barriere antipolvere, da porre a protezione dei recettori nei periodi in cui si debbano effettuare dei lavori a distanza uguale o inferiore ai 50 m.

1 ISPRA, "Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico", Rapporto n. 363/2022: <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/indicatori-di-efficienza-e-decarbonizzazione>.

2 US-EPA, "AP 42, Fifth Edition - Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources": <https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors>.

3 Si veda il par. 6, Parte Prima dell'Allegato 2 al "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)" approvato con D.C.R. Toscana n. 72/2018 (<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14847862/Allegato-A-PRQA-All2-documento-tecnico.pdf/0c520559-a270-4698-9652-7873ae007863>).

Quanto al calcolo degli impatti associati alle emissioni dei mezzi di cantiere, non viene effettuata alcuna integrazione o cambiamento rispetto alla precedente versione del SIA.

In estrema sintesi, utilizzando la formula gaussiana, per ciascun mezzo il proponente ha calcolato la "nuvola" di concentrazione⁴, che andrà a decrescere a partire dalla sorgente di un sistema cartesiano; nella stima viene ipotizzato che il vento abbia direzione parallela all'asse delle ascisse. Il calcolo è stato quindi ripetuto per gli altri mezzi, dopodiché le concentrazioni stimate sono state sommate sfalsando la posizione della sorgente in base alla distanza a cui si collocano i mezzi, assunta pari a 10 m. A titolo di esempio, di seguito si riportano i risultati ottenuti dal proponente per gli ossidi di azoto.

Occorre segnalare, come nel precedente contributo ARPAT datato 4/9/2023, che l'utilizzo *tout court* dell'equazione gaussiana per valutare gli impatti dovuti alle emissioni *exhaust* dei mezzi di cantiere, così come effettuato dal proponente, risulta eccessivamente generico e di conseguenza affetto da elevata incertezza. Infatti, l'approccio citato si limita a valutare le concentrazioni in atmosfera generate da un numero arbitrario (in questo caso tre) di sorgenti emissive puntuali, poste a distanza fissa l'una dall'altra (10 m), in una condizione in cui peraltro si assumono le condizioni anemologiche costanti e anch'esse indicate arbitrariamente dal proponente.

Ciò detto occorre anche segnalare che, considerato che il numero atteso di viaggi da traffico indotto per la fornitura dei materiali risulta pari a soli 3,5/giorno⁵; considerato che i mezzi di cantiere saranno comunque confinati nell'area delle lavorazioni, in realtà appare evidente anche senza l'utilizzo di un codice di calcolo come gli impatti sulla "componente atmosfera" delle emissioni dai gas di scarico (*exhaust*) non siano rilevanti.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

In merito alla richiesta di aggiornare il bilancio e le caratterizzazioni del materiale di scavo per la realizzazione del cavidotto interrato fino alla Stazione Elettrica e delle vasche di compensazione idraulica previste dal progetto, il proponente specifica che⁶: *«relativamente alle vasche di compensazione idraulica, prevedendo il riutilizzo totale del terreno scavato per regolarizzare l'area di intervento, costruire gli argini delle vasche di laminazione ed i rilevati delle cabine, non si ritiene procedere con quanto richiesto. Si rimane tuttavia a disposizione a fornire ulteriori chiarimenti fossero necessari».*

Si evidenzia che da tale risposta non risulta del tutto chiara quale sia la volontà del proponente, lasciando intendere di non voler procedere con la caratterizzazione delle terre prodotte dagli scavi per la realizzazione delle vasche di compensazione idraulica poiché riutilizzate tutte *in situ*. Si ricorda che per il riutilizzo *in situ* delle terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di un'opera deve esserne accertata la non contaminazione ai sensi dell'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017, come specificato all'art. 24, comma 1 dello stesso decreto⁷. Si ricorda, inoltre, che l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti prodotte nell'ambito della realizzazione di opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale, avviene ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, nel quale ai commi 3, 4, 5 e 6 viene delineata la procedura da seguire.

Tuttavia, contrariamente a quanto specificato dal proponente, il Piano di Utilizzo revisionato (datato 2/4/2024) contiene un bilancio aggiornato del materiale di scavo che tiene conto anche delle volumetrie prodotte per la realizzazione delle vasche di laminazione (figura a pag. 5 del Piano di Utilizzo).

Il volume totale di scavo risulta pertanto essere pari a 37.527,77 m³. Nel documento viene dichiarato che *«Il terreno di scavo verrà riutilizzato completamente all'interno del cantiere per regolarizzare l'area di intervento, costruire gli argini delle vasche di laminazione ed i rilevati delle cabine».* Si prende atto di quanto dichiarato in merito al riutilizzo dei materiali di scavo.

Per quanto riguarda la caratterizzazione delle terre, invece, il proponente indica che *«Sono stati eseguiti una serie di sondaggi a carotaggio continuo, in corrispondenza dei tracciati dei cavidotti, delle vasche di laminazione e dei manufatti (cabine); da questi si sono prelevati incrementi di terreno omogeneo che miscelati tra loro hanno permesso di ottenere campioni compositi».* Tuttavia, si fa notare che il numero dei

4 Si veda la tabella 7-27 del SIA - Distribuzione di concentrazione della ruspa per il NOx (µg/m³)

5 Si veda la tabella 7.1 del SIA - Stima dei transiti giornalieri necessari alla fornitura dei materiali.

6 Si veda la "Nota Integrazioni", punto 2.5 "Terre e rocce da scavo".

7 Si vedano sul punto le avvertenze espresse al capitolo 5 delle Linee Guida SNPA n. 22/2019 (nota 8).

campioni compositi analizzati nella revisione del Piano di Utilizzo risulta lo stesso del precedente Piano di Utilizzo, ovvero n. 22 campioni. Nel precedente Piano di Utilizzo era stato dichiarato che i campioni erano stati prelevati unicamente lungo l'ubicazione degli scavi lineari per la posa dei cavidotti interni all'impianto, ogni 500 m. A conferma di questa incongruenza, si osserva che nelle Tavole generali allegate alle due versioni del Piano di Utilizzo sono indicati i medesimi campioni (C01-C22), ma ubicati in posizioni diverse. Si fa notare che sarebbe opportuno che il proponente presentasse un documento aggiornato in cui vengano indicate in maniera univoca le ubicazioni dei sondaggi a carotaggio continuo eseguiti ai fini della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo. In occasione di questa revisione del Piano di Utilizzo (più propriamente: *Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti* ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.P.R. 120/2017), si invita il proponente a seguire le indicazioni espresse dal SNPA nelle "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo"⁸ per verificare, in particolar modo, la corretta numerosità dei campioni in relazione alla dimensione dell'area.

Infine, il proponente specifica che *«per quanto concerne il bilancio del materiale di scavo e le caratterizzazioni dello stesso relativamente il cavidotto di collegamento alla Stazione elettrica, non essendo la localizzazione della Nuova SE ancora definita univocamente (il relativo tavolo tecnico è ancora in corso) si è impossibilitati in questa fase a fornire i dati richiesti. Si conferma tuttavia che, all'esito del tavolo tecnico, la scrivente società provvederà ad aggiornare il progetto relativo alle opere di connessione alla RTN e a trasmettere lo studio a questo relativo».* Si prende atto di quanto dichiarato.

Si coglie l'occasione per ricordare che, **ai sensi dell'art. 24, commi 4 e 5 del D.P.R. 120/2017, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, deve essere redatto un apposito progetto conforme ai contenuti indicati dal comma 4 del sopracitato articolo, e che gli esiti delle caratterizzazioni (qualora dovessero essercene ulteriori rispetto ai Rapporti di Prova allegati alla precedente versione del Piano di Utilizzo) dovranno essere trasmessi ad ARPAT prima dell'avvio dei lavori.**

AGENTI FISICI

Il progetto revisionato conferma la proposta di realizzare un impianto agrifotovoltaico in via Strada di Bonifica 3, nel Comune di Orbetello (GR) tuttavia, rispetto a quello depositato inizialmente nel procedimento, per gli aspetti relativi al rumore ed all'elettromagnetismo presenta le seguenti varianti:

- è stato modificato il numero e la potenza di ogni modulo fotovoltaico: infatti saranno 89.019 moduli aventi ciascuno una potenza di 720 W invece dei 116.384 moduli da 600 W precedentemente previsti, riducendo la potenza nominale dell'impianto da 69.830,4 kW a 64.093,68 kW;
- è stata variata la posizione ed il numero delle sorgenti rumorose dell'impianto (si veda la figura 15 della VIAC: posizione delle sorgenti nella fase di esercizio).

Rumore

E' stato redatto un aggiornamento della Valutazione di Impatto Acustico (VIAC) per la fase di esercizio e di cantiere dell'opera, a firma dal Dott. G. Ravagnan in qualità di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) iscritto al n. 10751 del registro ENTECA.

Fase di cantiere

La revisione della VIAC datata 19/7/2023 ha confermato la valutazione di impatto acustico per la fase di cantiere dell'opera aggiungendo che al momento della progettazione esecutiva sarà aggiornato il cronoprogramma e saranno verificate le macchine che saranno utilizzate in cantiere. Pertanto, attualmente sono confermate:

1. le previsioni sui livelli sonori attesi presso i recettori che rendono necessaria la richiesta di un'autorizzazione in deroga ai limiti sonori al Comune di Orbetello (GR);
2. le previste misure mitigative per contenere il disagio sonoro dei recettori; tuttavia, il loro

8 SNPA, "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo", Linee Guida n. 22/2019: <https://www.snpambiente.it/snpa/linee-guida-sullapplicazione-della-disciplina-per-lutilizzo-delle-terre-e-rocce-da-scavo/>.

aggiornamento è rimandato alla fase di progettazione esecutiva.

Fase di esercizio

In fase di esercizio il tempo di attività dell'impianto è stato considerato pari a 15 ore/giorno.

L'impianto sarà collocato in zona di classe III del PCCA di Orbetello e sono stati confermati i 7 recettori con l'area boscata (RN) nei pressi di R1 ed una di svernamento dell'avifauna vicino a R3. Non sono state aggiornate le fonometrie sul livello di rumore residuo per cui resta confermata l'analisi del clima acustico dei recettori (si veda la figura 7: planimetria dei recettori rispetto l'area di intervento). Il tecnico ha considerato l'incertezza delle fonometrie pari a $\pm 0,5$ dB.

Per i livelli sonori attesi è stata considerata l'incertezza indicata dalla ISO 9613-2, ossia ± 3 dB, e la conformità è stata valutata secondo la combinazione "accettazione allargata unita al rifiuto ristretto" (UNI TS 11326-2).

Codice sorgente	N. di <i>skid</i> raggruppati	Livello di Pressione acustica ad 1 m
S1/A	11	88,4 dBA
S1/B	10	88,0 dBA
S1/C	5	85,0 dBA
S1/D	3	82,8 dBA
S1/E	1	78, dBA

Tabella 1: caratteristiche e rumorosità dei gruppi di *skid* del campo agrifotovoltaico (fonte: VIAC del 11/4/2024).

La modifica del *layout* impiantistico comporterà la variazione del numero e della posizione delle sorgenti rumorose proprie dell'impianto agrifotovoltaico. Infatti, in luogo delle 12 cabine dotate di *inverter* poste ai confini del campo fotovoltaico, saranno previsti 30 *skid* che ospiteranno i 141 *inverter* da 350 kW AC ed ognuno conterrà anche un trasformatore BT/MT da 2.000 kVA. Visto che gli *skid* saranno raggruppati in 5 postazioni nel lotto del campo fotovoltaico aventi un numero di elementi diverso, è stato effettuato un calcolo aggregato della loro rumorosità (Tabella 1) dopo aver associato ad ognuno una rumorosità di 78 dBA a 1 m di distanza ossia quello dell'*inverter* contenuto di cui è presente stralcio di una sua scheda tecnica⁹.

E' previsto un sistema di accumulo dell'energia prodotta dall'impianto (BESS) avente una capacità di accumulo di 50 MW vicino alla sottostazione elettrica dell'utente.

Saranno presenti 2 trasformatori centralizzati ridondanti (vicini al BESS col codice S2 in figura 15 della VIAC) e ciascuno avrà un livello di potenza sonora (L_w) pari a 65 dBA o un livello di pressione sonora di 55 dBA ad 1 m di distanza (tali dati sono stati tratti dal catalogo della ditta SGB GMBH). I 2 trasformatori sono stati considerati operativi contemporaneamente producendo un livello di pressione sonora pari a 58 dBA ad 1 m di distanza.

Rispetto alla precedente configurazione progettuale sono stati variati il numero e la posizione delle sorgenti di rumore del campo agrifotovoltaico; pertanto, sono cambiate le loro distanze dai recettori e si rilevano differenze nei livelli sonori attesi presso i recettori. Infatti, considerando le 15 ore di attività dell'impianto, è stata effettuata la verifica dei limiti sonori presso i recettori. Viene previsto che:

- il livello di emissione sonora diurna sarà massimo presso il recettore R4 e pari a 34,2 dBA e pertanto sarà inferiore al pertinente limite (55 dBA);
- il livello di immissione sonora diurna sarà massimo presso il recettore R4 e pari a 47,1 dBA e quindi sarà inferiore al pertinente limite (60 dBA);
- tramite il livello percentile L95 in luogo del livello di rumore residuo (L_r) ed ipotizzando un'attenuazione sonora di 3 dB nell'attraversamento delle finestre aperte che è stato sottratto sia al livello di ambientale esterno ai recettori che ad L95, sono stati calcolati i livelli sonori ambientali (L_a) in ambiente abitativo che sono risultati inferiori alla soglia di applicabilità del criterio differenziale diurno (50 dBA). Cautelativamente, la verifica del livello differenziale è stata effettuata

9 Si segnala che nel testo è indicato che saranno utilizzati *inverter* marca Enertronica Santerno, modello Sunway TG1800 1.500 V TE - 660 OD, mentre lo stralcio di scheda tecnica è del modello Sunway TG900 1.500 V TE - 660 O; tuttavia si è potuto verificare che le schede di entrambi i modelli riportano lo stesso valore di rumorosità dell'apparecchio.

anche ipotizzando una componente tonale penalizzante (+3 dB) dovuta alle macchine con parti in movimento e i livelli di rumore ambientale. La sono risultati comunque inferiori alla soglia di applicabilità del criterio differenziale diurno.

Pertanto, l'attività dell'impianto sarà conforme al PCCA locale ed al D.P.C.M. 14/11/1997.

Si evidenzia tuttavia che nella valutazione sono presenti alcuni punti tecnicamente non esaustivi; nello specifico si fa riferimento a quanto segue:

1. è stata utilizzata una propagazione sonora semisferica omnidirezionale in campo libero da sorgenti puntuali tuttavia, seppure introdotta, non è stata considerata l'incertezza delle fonometrie e dei calcoli predittivi (par. 9 della UNI EN ISO 9613-2). Inoltre, è stato trascurato il fenomeno della riflessione sonora sulla facciata degli edifici-recettori (quindi non su RN1) che induce un incremento del livello sonoro rilevabile di circa 3 dB. Pertanto, i livelli sonori previsti risultano sottostimati. Ad ogni modo, visto l'esito delle stime, si è verificato che i livelli sonori attesi presso i recettori resteranno inferiori ai limiti sonori assoluti;
2. si rilevano alcuni aspetti non completamente aderenti al dettato normativo nel calcolo del livello sonoro differenziale in ambiente abitativo in quanto:
 - a) in luogo del livello di rumore residuo è stato utilizzato il percentile L95, che si utilizza solo in ambito giurisprudenziale per la normale tollerabilità (art. 844 Codice Civile), mentre nei procedimenti amministrativi si utilizza il livello equivalente di rumore residuo (Lr) a meno di eccezioni opportunamente argomentate; comunque, tale approccio è cautelativo;
 - b) l'attenuazione della trasmissione del suono dovuta alla finestra aperta come impostata può portare a risultati non univoci in relazione al confronto con la soglia di applicabilità del criterio differenziale e/o sul livello differenziale;
3. la VIAc associa la rumorosità di ogni *skid* agli *inverter*, ma ha trascurato la rumorosità del trasformatore da 2.000 kVA indicato presente in ognuno di essi dagli schemi elettrici;
4. è stata considerata la somma energetica dei valori di rumorosità dei 2 trasformatori MT/AT che sono stati definiti ridondanti e che quindi saranno attivi alternativamente, per cui tale aspetto porta a una sovrastima (ma essendo cautelativo se ne prende atto);
5. si prende atto che la VIAc per la fase di cantiere sarà aggiornata in fase di progettazione esecutiva conformemente alle osservazioni espresse nel contributo ARPAT datato 4/9/2023.

In relazione ai punti 1, 2, 3, 4 delle osservazioni sopra riportate, anche applicando la riflessione sulla parete degli immobili-recettori e l'incertezza delle misure e dei calcoli predittivi, si stima che, con la tipologia di sorgenti indicate e il contesto di insediamento, l'attività dell'impianto agrifotovoltaico in fase di esercizio sarà conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, sia per i valori indicati nel PCCA che per il criterio differenziale.

Pertanto, non si ritengono necessarie ulteriori integrazioni documentali e si rimandano alla fase di autorizzazione le specifiche prescrizioni per il rumore in fase di esercizio e di cantiere.

In particolare, **prima della cantierizzazione dell'opera, il proponente dovrà aggiornare (a cura di un TCAA) la VIAc finalizzata alla determinazione dei livelli sonori in base ai quali richiedere l'eventuale autorizzazione in deroga al Comune territorialmente competente, come indicato dal D.P.G.R. n. 2/R/2014¹⁰**. Inoltre, dovrà essere valutata la possibilità di introdurre interventi di mitigazione acustica se necessari in base ai livelli sonori stimati, verificandone l'efficacia ed indicandone le caratteristiche tecniche; qualora a valle di tale analisi fossero stimati dei superamenti dei limiti normativi, dovrà essere richiesta al Comune l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici. Vista la durata del cantiere si tratta di deroga non semplificata sulla quale deve essere acquisito il parere della Azienda USL territorialmente competente.

Si segnala che l'impianto agrifotovoltaico in oggetto è previsto in zona di classe III del PCCA di Orbetello; attualmente il D.P.G.R. n. 2/R/2014 (Allegato 1, Parte 3 – punto 1)¹⁰ indica che le centrali di produzione di energia siano da inserire nelle zone di classe IV, anche se non avendo sorgenti particolarmente impattanti dal punto di vista acustico (tipiche di eolici, biomasse, centrali di produzione da combustibili fossili ...)

¹⁰ Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)": <https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2014-01-08:2/R>.

anche l'inserimento in classe III risulterebbe non incompatibile; si rimanda al Comune valutarne il collocamento nella classe IV in occasione della revisione del PCCA, tenendo conto dei vincoli indicati dal D.P.G.R. n. 2/R/2014 in relazione all'estensione delle classi.

In relazione all'impatto del rumore sui recettori naturali e sulle specie faunistiche presenti, tali aspetti non sono disciplinati dal D.P.C.M. 14/11/1997 che tutela sostanzialmente la popolazione dagli effetti del disturbo; si rimanda agli uffici regionali competenti la valutazione di quanto indicato nel SIA e al par. 8.4 "Analisi previsionale dei possibili effetti ai recettori ecologici" della VIAc (rumore stimato inferiore alle soglie di disturbo delle specie faunistiche presenti anche nella fase di cantiere più critica).

Elettromagnetismo

L'impianto agrifotovoltaico in oggetto sarà dotato di:

- 30 cabinati (*skid*) raggruppati nei punti indicati in figura 2 coi codici S1/A, S1/B, S1/C, S1/D ed S1/E contenenti i quadri di parallelo in corrente continua, gli *inverter*, i trasformatori elevatori BT/MT da 2.000 kVA (800 V/36 kV) ed i quadri MT. A gruppi di 10 elementi, gli *skid* saranno interconnessi tramite un cavo RG16H1R12 con formazione 3 x 1 x 240 mmq;
- un sistema di accumulo (BESS) da 50 MW che sarà collocato in prossimità della sottostazione elettrica. La sua schematizzazione non è univoca infatti:
 - l'elaborato "Stato di progetto sistema di accumulo" indica che sarà costituito da 15 cabine ciascuna con un trasformatore di taglia sconosciuta;
 - lo schema "Sottostazione elettrica lato utente e sottostazione elettrica AT Terna" dell'elaborato "Schema a blocchi" indica che sarà costituito da 15 elementi, ciascuno avente un trasformatore di taglia sconosciuta ed un *inverter*;
 - lo schema "Sistema di accumulo" dell'elaborato "Schema a blocchi"¹¹ indica che sarà costituito da 10 elementi con 1 trasformatore da 5 MVA ed ognuno collegato a 2 *inverter* (2 x 1.500 kVA);
 - la "Relazione Descrittiva" e lo "Studio impatto ambientale" indicano che il BESS sarà composto da 10 unità autonome, ognuna coincidente con uno *skid* da 5 MW dotato di 2 trasformatori e 2 *inverter*;
- una cabina di consegna dove, in parallelo, saranno collegati il BESS, 3 gruppi di *skid* ed un trafo da 100 kVA per gli ausiliari d'impianto. Tale cabina sarà connessa alla sottostazione utente costituita principalmente da 2 trasformatori MT/AT (36 kV/132 kV) ridondanti e di taglia imprecisata (vedasi punto S1 in figura 2) utili ad immettere l'energia elettrica prodotta dal campo fotovoltaico nella rete elettrica nazionale (RTN).

Inoltre, dall'elaborato "Posizionamento delle cabine e le relative Distanze di Prima Approssimazione (DPA) rispetto ai recettori prossimi all'impianto" si evince che:

- gli elettrodotti che conetteranno gli *skid* ed il BESS alla cabina di consegna disteranno almeno 12 m dal confine del campo fotovoltaico;
- la minima distanza tra gli *skid* ed il limite del campo fotovoltaico sarà pari a 15 m;
- gli elettrodotti MT interrati nel campo fotovoltaico disteranno dal suo limite minimo 8 m;
- gli elettrodotti che dagli *skid* al punto 5 e 2 giungeranno al BESS avranno una DPA pari a 6,6 m;
- è stata indicata una DPA pari a 3,4 m per gli elettrodotti MT:
 - dagli *skid* al punto 6 a quelli del punto 5;
 - dagli *skid* al punto 4, passando per quelli al punto 3, giungeranno al punto 2;
- con la relazione che la norma UNI 106-11 riserva alle linee aeree trifase a semplice terna, è stata calcolata la DPA di alcuni elementi d'impianto indicando che:
 - i trasformatori da 5 MVA contenuti nel BESS avranno ciascuno una DPA di 3,2 m;
 - i trasformatori BT/MT da 2.000 kVA a bordo degli *skid* avranno una DPA di 3,2 m considerando una corrente 1.603,8 A ed una distanza tra le fasi di 0,054 m;
 - eseguendo «*il calcolo per un futuro aggiornamento con trasformatore MT/BT con potenza nominale 630 kVA, tensione nominale 36 kV/400 V, corrente nominale 11,23 A/1010,39 A*», la sottostazione elettrica interna al campo fotovoltaico avrà una DPA di 2,6 m calcolata utilizzando la corrente massima (1.010,39 A) ed una distanza tra le fasi di 0,054 m.

11 Lo "Schema a blocchi" è un elaborato costituito da 32 schemi.

Infine, lo stesso elaborato "Posizionamento delle cabine e le relative Distanze di Prima Approssimazione (DPA) rispetto ai recettori prossimi all'impianto" indica che non è prevista la permanenza di persone oltre le 4 ore giornaliere entro la DPA calcolate degli elementi d'impianto.

La "Relazione campi elettromagnetici" riporta delle considerazioni qualitative sull'impatto elettromagnetico dell'opera di progetto, quali: «*La presenza dei cavi di media tensione schermati e interrati non rappresenta una fonte di emissione apprezzabile*» e che «*l'ubicazione dei trasformatori BT/MT fa sì che anche il loro contributo ai fini dell'inquinamento elettromagnetico possa venire ignorato*».

E' stata ipotizzata la collocazione della erigenda Stazione Elettrica (SE) di TERNA in 3 siti differenti (si veda la Tavola F.F1.b3.12 "Ipotesi di posizionamento nuova sottostazione elettrica"), ma non vi sono argomentazioni a proposito.

Si evidenzia che nella documentazione esaminata sono presenti alcuni punti tecnicamente non esaustivi, nello specifico si fa riferimento a quanto segue:

1. non è stata chiarita l'architettura dell'impianto fotovoltaico, infatti:
 - a) tra i vari elaborati di progetto è stato descritto in modo incoerente il sistema BESS;
 - b) l'elaborato "Posizionamento delle cabine e le relative DPA rispetto ai recettori prossimi all'impianto" indica che nel punto 1 vi sarà un trasformatore BT/AT; tuttavia altri elaborati indicano che in tale posizione vi saranno 2 trafi MT/AT (ridondanti) senza indicarne la potenza mentre la trasformazione BT/MT dell'energia prodotta sarà distribuita nel campo fotovoltaico nei 5 raggruppamenti di *skid*;
 - c) nell'elaborato citato al punto precedente si legge che «*Per la sottostazione, posta ai bordi del campo, eseguiamo il calcolo per un futuro aggiornamento con trasformatore MT/BT con potenza nominale 630 kVA, tensione nominale 36 kV / 400 V*» tuttavia tale ulteriore variante al progetto non è chiara perché, oltre ad introdurre un elemento non adeguato alla taglia dell'impianto, non è meglio argomentata e non pare compatibile con la sua configurazione attuale che prevede trasformatori BT/MT collocati nei 30 *skid*;
2. la DPA delle cabine di trasformazione e della sottostazione è stata calcolata tramite la relazione indicata dalla norma CEI 106-11 per le linee aeree trifase a semplice terna, pertanto non è idonea. Vista la taglia dei trasformatori (> 630 kVA) che non rientra nel campo di applicazione delle Linee Guida allegate al D.D. MATTM 29/5/2008¹², se la taglia dei trasformatori sarà superiore a 630 kVA, anche considerando i trafi per gli ausiliari d'impianto, per il calcolo della DPA dovrà essere utilizzata la seguente relazione suggerita dalla letteratura: $DPA = 0,014 \times (\sum P_i)^{0,75}$ che fornisce la DPA dei trasformatori elettrici in modo cautelativo avendone indicato con P_i la potenza in kVA;
3. circa gli elettrodotti relativo al campo agrifotovoltaico, sono state rilevate le seguenti carenze:
 - a) non è stato illustrato il calcolo e le ipotesi del calcolo delle DPA indicate in planimetria;
 - b) il progetto ha illustrato graficamente le 3 ipotesi di collocazione della erigenda Stazione Elettrica di TERNA e non vi sono cenni all'elettrodotto di connessione alla RTN, pertanto, ne sono sconosciute le caratteristiche elettriche e fisiche che quindi non sono oggetto di questo contributo;
4. la documentazione si conclude affermando che nelle DPA non è prevista la permanenza di persone oltre le 4 ore/giorno; tuttavia, si osserva che l'oggetto della progettazione è un impianto agrifotovoltaico, pertanto, deve essere meglio declinato il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici per i lavoratori delle imprese agricole.

Ciò premesso, **si evidenzia che, dopo che sarà individuato il sito di installazione della Stazione Elettrica, la valutazione dell'impatto elettromagnetico dell'impianto agrifotovoltaico dovrà essere aggiornata, in particolare indicando in modo univoco lo schema elettrico di impianto, le caratteristiche elettriche delle sue componenti e l'impatto elettromagnetico delle cabine (trasformatori e *inverter*), degli elettrodotti e delle opere di connessione e della cabina di consegna. Occorre che vengano calcolate le DPA dei componenti indicando tutte le ipotesi considerate e, qualora fosse prevista interferenza tra le DPA o le esatte fasce di rispetto coi luoghi con frequentazione umana non inferiore alle 4 ore/giorno (compresi gli allevatori/agricoltori), dovranno**

¹² D.D. MATTM 29/5/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti": <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/07/05/156/so/160/sg/pdf>.

essere indicate le soluzioni/accorgimenti (interdizione dei luoghi o schermature e segnaletica di sicurezza) per evitare l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Dott. *Antongiulio Barbaro* *
Responsabile del Settore VIA/VAS
Direzione tecnica

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.



Contributo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto REALIZZAZIONE DI IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA DI POTENZA INSTALLATA PARI A 69.830,40 kWp SU TERRENI SITI IN COMUNE DI ORBETELLO (GR), IN STRADA DI BONIFICA 3, SNC. Contributo istruttorio dopo deposito integrazioni [ID: 10136]

Il presente contributo è presentato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Piano Strutturale adottato con Del.C.C. n. 6 del 4.03.2020, pubblicato sul BURT del 18.03.2020; approvato con Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022, approvazione definitiva a seguito della conclusione della conferenza paesaggistica con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022.

Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell'art. 55 della L.R.T. n. 1/05 adottato con Del. C.C. n. 26 del 12.04.2010 pubblicato sul BURT n. 17 del 28.04.2010 e approvato con Del.C.C. n. 8 del 07.03.2011 pubblicato sul BURT n. 14 del 06.04.2011 - "Variante al Regolamento Urbanistico comunale in adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in seguito al pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale ai sensi artt. 24,25,26 della L.R.T. 1/05 e ss.mm.ii." approvata con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012.

Piano Operativo comunale redatto ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014. adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023.

Regolamento FER approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 21.12.2023.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006**ASPETTI PROGRAMMATICI:****Strumenti della pianificazione urbanistica vigenti e conformità urbanistica dell'opera e applicazione del criterio del cumulo.**

In aggiornamento del precedente parere si evidenzia la recente approvazione con DCC n.67 del 21.12.2023 del Regolamento comunale in materia di installazione di impianti FER sul territorio comunale e, in particolare, gli artt. 6 e 7 del regolamento citato che disciplinano i principi generali in materia di valutazione progettuale, ed i criteri e parametri necessari alla stessa valutazione progettuale.

Nello specifico l'art. 7 co.1 del Regolamento prevede, anzitutto, la doverosa valutazione cumulativa degli impianti e dei progetti che insistono sulla medesima area vasta:

"1. criterio del cumulo tra impianti e idoneità dei progetti.

Uno dei punti nevralgici è proprio quello della densità di impianti presenti all'interno di determinate aree del territorio.

Il criterio del cumulo appare infatti come uno dei parametri che guida la possibilità delle installazioni, dovendo le aziende escludere dalla propria scelta collocativa aree già sature di impianti, ovvero prevedere nel proprio progetto adeguate distanze rispetto ad impianti presenti, autorizzati ovvero in fase di iter autorizzatorio.

In generale la collocazione di impianti dovrebbe essere guidata da criteri progettuali sensibili all'impatto paesaggistico ed ambientale e da scelte di prudenza che possano assicurare il rispetto di tutti i Beni e gli



interessi territoriali coinvolti nel procedimento amministrativo propedeutico al rilascio dell'autorizzazione unica energetica.

Pertanto, oltre alla indicazione di idoneità delle aree fornita dal legislatore statale e regionale, appare opportuno indirizzare, in positivo, la scelta dei soggetti proponenti verso collocazioni ritenute sostenibili per il territorio, fornendo quegli elementi che permettano al progetto di superare il vaglio sulla valutazione di impatto ambientale."

La proponente nelle integrazioni prodotte e per quanto attiene all'aspetto più delicato relativo al rapporto con l'impianto eolico proposto dalla società Apollo Wind, asserisce che : "Il progetto presentato dalla scrivente società sia da escludere dalla valutazione degli impatti cumulativi con il progetto dell'impianto eolico della potenza di 61,2 MW proposto dalla Società Apollo Wind, in quanto la normativa prevede che la valutazione degli impatti cumulativi non debba tenere in considerazione gli impianti in corso di autorizzazione, ma solo quelli "esistenti e/o approvati", come strettamente indicato dall'art. 5, lett. e) dell'Allegato VII alla Parte II del Dlgs 152/2006, nonché per l'esclusione dal calcolo della soglia della VIA degli impianti per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'allegato II alla parte II del D.lgs. 152/2006." (cfr. Elaborato prodotto dalla proponente nelle proprie integrazioni depositate al MASE "Doc.9" denominato "riscontro impatti cumulativi").

Quanto sostenuto dalla proponente non può essere accolto e per diverse ragioni, sia di ordine logico che giuridico. Non avrebbe senso alcuno, infatti, prevedere che l'analisi degli impatti possa afferire soltanto agli interventi presenti ovvero autorizzati poiché, così opinando, se su una stessa area insistessero un numero elevato di progetti e tutti venissero poi assentiti, quella stessa area sarebbe irragionevolmente incisa dal punto di vista ambientale e paesaggistico, senza alcuna valutazione preventiva e sulla base di una immotivata insensibilità di ciascuna istanza rispetto alle altre.

Ma è lo stesso ordinamento che depone per una siffatta lettura della materia.

Invero, si riportano sul punto riferimenti legislativi e giurisprudenziali che dimostrano come la concentrazione di impianti ed il cumulo degli stessi, lungi dal negare la propria operatività nel caso di progetti in corso di procedimento, possa addirittura fondare una valutazione di inidoneità dell'area scelta come collocazione.

L'Allegato 3 lett.e del DM 10 settembre 2010 stabilisce che:

"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area";

L'art. 20 co.1 lett.a e co.2 del D.Lgs 199/2021 statuisce che i Decreti attuativi tesi a stabilire principi e i criteri su cui fondare l'individuazione delle aree idonee ed inidonee all'installazione di impianti FER debbono in via prioritaria:

"a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;



2. *Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti...*

Le disposizioni riportate rivelano come il legislatore mostri di considerare, elevandola a parametro di legittimità dell'istanza, la concentrazione di impianti nel medesimo territorio, assumendo addirittura l'area vasta come campo di indagine. È vero che le "elevate concentrazioni" di cui parlano le linee guida nazionali contenute nel DM del 2010 sono qualcosa di più e di diverso dalla valutazione cumulativa che la legge stabilisce ai fini dell'assoggettabilità a VIA, ma è altrettanto vero che **la citata valutazione cumulativa non potrebbe mai prescindere da quanto effettivamente presente nell'area di intervento. Ciò intendendo con l'espressione "presente" non solo quanto esistente o autorizzato, ma anche quanto potenzialmente incidente rispetto al territorio.**

L'ordinamento, poi, nelle sue esigenze di tutela si spinge addirittura oltre sostenendo che non si tratta di valutare soltanto l'effetto cumulo, ma di stabilire un criterio più ampio che si atteggi così a principio, volto ad escludere la possibilità di collocazione di impianti FER ove il territorio presenti una elevata concentrazione degli stessi, affermando al contempo un ovvio concetto di equa ripartizione e di ragionevole distribuzione degli impianti citati tra le diverse Regioni e, di riflesso, all'interno dei singoli Comuni. Lo impone non solo il principio del Burden Sharing ma anche, e soprattutto, l'uguaglianza di matrice costituzionale che penetra con la sua forza precettiva le istanze autorizzatorie calibrandone, per equità e ragionevolezza, la distribuzione sul territorio.

In ogni caso, sul tema del cumulo le fonti del nostro ordinamento sulla materia prevedono che:

"Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione... (DM 30 marzo 2015).

Anche l'ISPRA nel webinar del 3 marzo 2021 intitolato "Le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale Principi generali e struttura del documento SNPA" sostiene che:

"I proponenti sono tenuti nelle loro valutazioni a svolgere l'impatto cumulato su quello già autorizzato o che è in corso di autorizzazione, perché sottoposto a VIA. Il problema è la contestuale presentazione di più istanze nelle stesse zone e in contemporanea. Per questo l'unico modo per risolvere questa problematica è insistere per una fase preliminare di pianificazione oppure procedere come si è fatto per il PNIEC e cioè con l'individuazione delle aree idonee e non idonee per le fonti rinnovabili (nel caso di impianti eolici per esempio o di altre fonti rinnovabili). Poi questo problema si ripercuote su altre tipologie di opere e su altri aspetti in altri contesti."



Lo stesso ISPRA, pertanto, raccomanda alle proponenti di non tralasciare nella valutazione cumulativa gli impianti sottoposti ad iter autorizzatorio, individuando proprio nella VIA un parametro di certezza, ritenendo cioè che la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale colori di concretezza le istanze ai fini della loro valutazione cumulativa. Peraltro, viene perfino auspicata una analisi preventiva sulla pianificazione affinché possa essere evitata la sovrapposizione di domande nel medesimo contesto localizzativo, ritenendo che la stessa idoneità delle aree risponda anche a questa esigenza, e cioè quella di evitare il conflitto tra installazioni ed eliminare, a monte, un potenziale effetto cumulo.

Il Comune di Orbetello, anche per rispondere a tale esigenza, ha adottato il regolamento comunale in materia di impianti FER dotandosi di uno strumento atto a generare certezza nei confronti delle aziende proponenti che possono così conoscere, preventivamente, criteri operativi e parametri valutativi perseguiti dall'Ente in tale materia e nei procedimenti autorizzatori, in totale coerenza con il nostro sistema.

Ad ulteriore supporto della necessità di considerare anche le istanze pendenti e sottoposte alla VIA, si riporta una massima della CGUE che ha statuito il principio della necessaria preventiva valutazione dei progetti presentati dallo stesso soggetto in materia di autorizzazione per la ricerca di idrocarburi; principio estensibile per ovvia connessione anche alla materia e all'oggetto di cui si tratta. Nell'ipotesi decisa dai Giudici europei si opera un riferimento alla fattispecie del cumulo soggettivo, intendendo tutelare la parità di trattamento e di concorrenza tra gli operatori, ciò nonostante, la medesima ratio è asportabile al caso in cui, seppur attraverso operatori diversi, la medesima area verrebbe incisa dalla simultanea presenza di plurime istanze. Il principio è infatti quello per cui occorre considerare tutti i progetti sottoposti ad iter di VIA che insistono su una medesima zona, ovvero che siano presentati da un unico operatore.

“Allorquando al medesimo operatore siano rilasciati più permessi per aree contigue, la pubblica Amministrazione deve verificare, nell'ambito del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'effetto cumulativo dei progetti presentati dal suddetto operatore nelle sue domande di autorizzazione” Corte giustizia UE sez. II, 13/01/2022, n.110.

Disponibilità delle aree d'intervento

La normativa che disciplina il rilascio del provvedimento autorizzatorio finalizzato all'esercizio di grandi impianti fotovoltaici (D.Lgs 387/2003, DM 10 settembre 2010) prevede **che il soggetto proponente, quale condizione ineludibile, abbia la disponibilità, già prima dell'avvio del procedimento, delle aree su cui insisterà l'installazione**; intendendo per disponibilità l'esistenza di un diritto di proprietà ovvero diritto di superficie, usufrutto, enfiteusi, subenfiteusi risultante da titolo certo e definitivo anteriore alla data di avvio del relativo procedimento amministrativo. Parimenti la disponibilità ottenuta mediante locazione o comodato dovrà essere dimostrata alle medesime condizioni.

Al proposito, ha affermato il Consiglio di Stato con sentenza n. 4538 del 28 ottobre 2016, che la disponibilità dell'area agricola su cui realizzare un impianto fotovoltaico va acquisita e dimostrata preliminarmente e non durante l'iter autorizzatorio.

Il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, ove prevede che per gli impianti fotovoltaici e a biomassa la disponibilità del suolo possa essere dimostrata *“nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione”*, è stato infatti modificato dall'art. 65 comma cinque del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, ad esso successivo, che ha disposto che *“il comma 4 bis dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003 deve intendersi riferito **esclusivamente** alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situate in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”*. In altri termini se poteva ammettersi che la disponibilità



dell'area potesse comunque intervenire nel corso del procedimento, la disposizione suddetta ha escluso tale possibilità per gli impianti fotovoltaici.

La norma è inderogabile, a pena di note violazioni incidenti sulla legittimità dell'atto, e trova conforto anche nell'art. 13.1 lett. c) delle Linee Guida nazionali sugli impianti FER (DM 10 settembre 2010) che individua tra i contenuti minimi dell'istanza di autorizzazione unica *"la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse"*.

Nel caso di specie, la proponente deposita un contratto preliminare datato 4 agosto 2022, al cui art.1 si riporta:

"Qualora l'iter non fosse concluso alla scadenza del 18 giugno 2023, le Parti concordano fin d'ora che la società promissaria acquirente potrà richiedere una proroga di ulteriori dodici (12) mesi a fronte di una ulteriore caparra confirmatoria di euro venticinquemila virgola zero zero (euro 25.000,00). All'atto definitivo verrà corrisposta la somma concordata de tratta di quanto precedentemente corrisposto."

Con lettera del 12 giugno 2023 depositata agli atti la società dichiara di avvalersi del termine di 12 mesi previsto per la proroga; detto termine, pertanto, risulterebbe scaduto alla data del 18 giugno 2024, privando la proponente del titolo di legittimazione afferente alla disponibilità delle aree, con ogni conseguente effetto.

ASPETTI AMBIENTALI:

Analisi Idrologica ed Idraulica

L'area occupata dall'impianto è un'area esondabile e per la messa in sicurezza di tutte quelle opere che, a causa di allagamento dell'area potrebbero subire danni.

La proponente prevede diverse tipologie di intervento ai fini della messa in sicurezza dell'impianto, quali:

- *sopraelevazione rispetto alla quota di massima piena di tutti i manufatti, opere elettriche ed elettromeccaniche che possano comportare danneggiamenti e malfunzionamenti in caso di sommersione;*
- *collocazione della stazione elettrica in un'area avente quota del piano campagna superiore alla quota di massima piena dell'evento di allagamento considerato negli studi idraulici condotti dalla Regione Toscana (Progetto Definitivo Generale della Cassa di Espansione Campo Regio);*
- *formazione di volumi compensativi adeguati ottenuti dall'applicazione del principio di invarianza idraulica e del principio di "compensazione idraulica" così come dettato dalle attuali Norme, tali volumi verranno ottenuti mediante la realizzazione di arginelli di contenimento degli invasi e in parte mediante escavazione del piano campagna esistente.*

La proponente si impegna altresì a munirsi di apposito piano di messa in sicurezza, in caso di esondazione, per tutto il personale addetto alla gestione e manutenzione dell'impianto.

"Al fine di rispettare quanto citato all'art. 5 delle norme di Piano PAI del Bacino Regionale della Toscana, ovvero, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni potrà essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- *Dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;*
- *Dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle.*

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia."



In merito alla interferenza con il progetto generale della cassa d'espansione Campo Regio, approvato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 24/04/2013, viene specificato che la realizzazione di manufatti e apparati per i quali la sommersione determini danneggiamenti o malfunzionamenti dell'impianto o di una parte dell'impianto, o che comportino pericolo per l'incolumità delle persone e stata prevista l'ubicazione delle opere, manufatti e apparati non sommergibili ad una quota minima di sicurezza del piano campagna superiore a +3,6 m s.l.m..

Ai fini dell'applicazione del Principio dell'Invarianza Idraulica è prevista la formazione di bacini di laminazione a cielo aperto, in terra. I bacini / invasi, saranno realizzati a cielo aperto mediante lo scavo di depressioni del piano campagna sino ad una profondità massima di 50 cm (nel punto più basso) rispetto al piano campagna attuale, i quali fungeranno da "cassa di espansione" per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche defluite per ruscellamento superficiale dai terreni agricoli sui quali verrà realizzato l'impianto fotovoltaico.

Aspetti afferenti all'impatto acustico dell'intervento

La proponente nel proprio elaborato denominato "Relazione acustica", a pag.20, scrive che:

La fase di cantiere, essendo un'attività temporanea, può essere condotta considerando i seguenti valori limite, in deroga al piano di zonizzazione acustica comunale, come previsto nell'articolo 4 del Regolamento per le Attività Rumorose del Comune di Orbetello: Valore limite di emissione assoluta: 70 dB(A) Valore limite di immissione differenziale: non applicato

Per la verità tale interpretazione della fonte comunale appare scorretta poiché occorre considerare che l'articolo citato dalla proponente andrebbe letto in combinato disposto con il precedente articolo 3 il quale disciplina gli orari entro i quali devono eseguirsi i lavori afferenti a cantieri edili, stradali ed assimilabili. Si tratta, quindi, di una normativa chiaramente riferibile a lavorazioni temporanee che, tuttavia, non risultano automaticamente beneficate di deroghe rispetto ai limiti acustici.

Gli artt. 3 e 4 del sopracitato regolamento prevedono infatti che:

"Art. 3 ORARI - L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona e' consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00. L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di recettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Art.4 LIMITI MASSIMI – Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello



equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Dalle norme appena riportate si evince pertanto che la proponente dovrebbe anzitutto dimostrare l'assenza, in prossimità del cantiere, di recettori sensibili ed obbligarsi, contemporaneamente, al rispetto dei limiti orari specificati nel regolamento, poiché l'eventuale deroga rispetto alle emissioni acustiche potrebbe ritenersi applicabile solo ove l'attivazione del cantiere fosse contenuta nelle strette ipotesi previste dalla fonte regolamentare. Occorre, quindi, che la società si obblighi formalmente al rispetto dei limiti orari previsti nell'art. 3 sopra riportato, ripartendo il lavoro tra giorni orari e festivi ad esclusione della domenica ove il cantiere, in ogni caso, non potrebbe essere attivato."

A pag. 43, la stessa proponente scrive poi che:

"L'aggiornamento dell'orizzonte temporale, in risposta alle osservazioni effettuate da ARPAT, pervenute con protocollo GR.01.17.20/287.1, è demandato alla fase di progettazione esecutiva, ove verrà adeguato l'orizzonte temporale in relazione agli effettivi turni di lavoro. Allo stato attuale si può solo definire un orizzonte temporale di 8 ore lavorative."

Lo studio condotto appare dunque colorato di incertezza poiché tutto risulterebbe rinviato alla fase di progettazione esecutiva, escludendo che l'Ente possa di conseguenza esprimersi con definitività rispetto a tutti gli aspetti sollevati sul tema acustico.

Procedendo comunque nel corpo dell'analisi acustica, la società asserisce che:

".....I valori di LReq misurati in prossimità delle facciate o dei confini di proprietà dei recettori, epurati della componente di rumore proveniente da eventi anomali o normati da specifica normativa (traffico veicolare o ferroviario) e riferiti al TR diurno sono conformi ai limiti di immissione diurni relativi alla classe acustica di appartenenza (III o IV);...." (pag. 55)

Non è pertanto chiara l'operazione di scorporo effettuata dalla proponente che ritiene conforme la propria attività ai limiti acustici epurando dai calcoli effettuati una componente del rumore effettivamente presente nell'area d'intervento, con ciò restituendo una ipotesi fittizia di impatto acustico, poiché quest'ultimo si fonderebbe, in pratica, su un virtuale isolamento dell'attività generata dall'impianto rispetto ad altri eventi potenzialmente presenti ed azionabili nell'area citata, i quali certamente influenzerebbero le rilevazioni. I limiti di immissione andrebbero calcolati, infatti, avendo come riferimento la componente di rumore che complessivamente verrebbe generata dall'intervento senza alcuno preventivo scorporo.

Riguardo poi all'Emissione assoluta diurna totale per fase di cantiere riportata nella Tab.16 a pag. 64 la stessa proponente evidenzia una non conformità rispetto ai limiti acustici e sostiene che : **"La non conformità riscontrata comporta la richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea da cantieri edili come previsto nel regolamento per la disciplina delle attività**



rumorose del Comune di Orbetello, fissando, nell'articolo 4 un limite massimo di emissione di 70 dB(A)."

Dal momento che la società nel proprio studio sostiene costantemente di rinviare il tutto alla fase esecutiva del cantiere riportando la dicitura ***"L'aggiornamento delle valutazioni effettuate, in risposta alle osservazioni effettuate da ARPAT, pervenute con protocollo GR.01.17.20/287.1, è demandato alla fase di progettazione esecutiva..."***, questo Ufficio ritiene di poter eventualmente autorizzare la deroga solo conoscendo e valutando preventivamente:

- la turnazione dei lavori,
- il cronoprogramma esecutivo,
- la temporaneità del cantiere,
- una relazione approfondita che dimostri il rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) con misurazioni effettuate in facciata degli edifici e in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini, così come richiesto dal regolamento in materia. Riservata e salva ogni verifica in merito.

La società dichiara inoltre:

"In relazione al Recettore Naturale, ovvero all'area boscata in classe acustica l'emissione assoluta diurna della fase di cantiere acusticamente più significativa (fase 2) non risulta conforme alla classe acustica di apparenza dell'ambito naturale, sebbene il risultato, considerata l'incertezza del metodo di calcolo quantificata in ± 3 dB(A), possa essere considerato presumibilmente conforme.

- *L'incertezza associata al metodo di calcolo, e quantificata in ± 3 dB(A), potrebbe comportare il potenziale superamento dei valori limite, in alcun caso i risultati della valutazione, sebbene i risultati risultino comunque presumibilmente conformi come sancito dal metodo di valutazione dell'accettazione allargata unita al rifiuto ristretto ai sensi della norma UNI TS/11326-2:2015.*

Si richiede pertanto deroga ai valori limite previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale, per attività temporanee da cantieri edili stradali e assimilabili. In quanto trattasi di recettore naturale e non di luoghi frequentati da presone e comunità, la deroga dovrà considerare gli aspetti faunistici dell'abito in oggetto. L'attività di cantiere risulta conforme con valore limite massimo di emissione diurna di 70 dB(A) in deroga previsto nell'articolo 4 del Regolamento per le Attività Rumorose del Comune di Orbetello".

La proponente, in realtà, sembra non avere interpretato nel modo corretto quanto previsto dal regolamento comunale in materia, poiché **il recettore naturale andrebbe correttamente inserito all'interno della prima classe acustica, la quale ricomprende:**

"CLASSE I - aree particolarmente protette.

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc."



Un'area boscata è senz'altro annoverabile all'interno della classe qui descritta.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento soprarichiamato *"..L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di recettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16..."*

"ART.16 SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa."

Il citato art. 16 non lascia spazio a dubbi di sorta imponendo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa senza possibilità di deroga per quanto afferisce all'impatto rilevato in relazione alla zona ricompresa nella classe acustica I. Disponendo la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, non appare configurabile alcuna deroga ai limiti acustici.

Circa l'applicazione del limite differenziale, lo studio condotto dalla proponente rileva una pressoché totale incompatibilità dell'intervento rispetto all'applicazione del limite anzidetto, ciò, addirittura, considerando l'assenza di fattori penalizzanti che potrebbero inficiare le rilevazioni ed innalzare la soglia di impatto.

E' possibile leggere infatti che: ***"Il valore limite di immissione differenziale diurno dell'intera attività di cantiere per la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico sul sito di Orbetello (GR), nelle condizioni acusticamente più gravose, valutato presso i recettori individuati, simulando la metodologia di analisi a "a finestre aperte", anche in assenza dei fattori di penalizzazione risulta non conforme con quanto previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.***

Si richiede pertanto deroga ai valori limite previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale, per attività temporanee da cantieri edili stradali e assimilabili. L'autorizzazione rende l'attività di cantiere esente dall'applicazione del criterio differenziale come previsto nell'articolo 4 del Regolamento per le Attività Rumorose del Comune di Orbetello. " (cfr. pag. 84 e 85)

In definitiva, stante il superamento dei limiti acustici occorrerebbe l'assenso espresso del Comune di Orbetello che, allo stato, non potrebbe essere emesso stante anche la generalità dei dati forniti poiché si rimanda alla pianificazione esecutiva del cantiere. Si richiede pertanto un livello di dettaglio maggiore e la conoscenza anticipata del cronoprogramma delle lavorazioni, onde poter esprimere un parere sul punto, ferma restando l'esclusione della zona riconducibile alla classe acustica I coinvolta nelle emissioni, e quindi stralciando dalla possibilità di derogare alla pianificazione acustica ed al regolamento comunale l'area naturale afferente alla porzione boschiva, rispetto alla quale si chiede l'ottemperanza ai limiti stabiliti dalle norme.

Analisi Paesaggistica.

Tra gli elementi di criticità più significativi individuati nella Scheda d'Ambito n. 20 *"Bassa Maremma e ripiani tufacei"* del PIT/PPR si fa riferimento a *"I complessivi processi di artificializzazione costituiscono un elemento particolarmente negativo quando riducono la funzionalità di aree agricole di collegamento ecologico*



tra matrici o nodi forestali, come ad esempio tra il sistema Argentario/Dune Feniglia e i boschi/macchie dei rilievi collinari di Orbetello, tra i diversi poggi forestali di Capalbio, tra questi e le macchie dunali costiere”.

A tale riguardo gli indirizzi per le politiche forniti dallo stesso PIT/PPR puntano a *“favorire la conservazione dei paesaggi agro-pastorali tradizionali frenando, anche attraverso adeguati sostegni, i processi di abbandono delle attività agricole e zootecniche tradizionali (e delle successive dinamiche di ricolonizzazione arbustiva) e limitando e mitigando i processi di artificializzazione dei paesaggi agricoli (ad es., per la realizzazione di strutture golfistiche, di impianti fotovoltaici o per la diffusione di monoculture intensive)”.*

Circa l’impatto paesaggistico del progetto si evidenzia la necessità di approfondire alcuni aspetti afferenti alla percezione visiva di tutta l’area considerata, fornendo rendering *ante e post operam*, ovvero dimostrando come l’intervento modifichi, sotto tale profilo, il contesto territoriale circostante. Occorre inoltre che i fotoinserti vengano prospettati da tutti i recettori sensibili presenti nell’area, permettendo un’analisi della visibilità anche successiva rispetto alle mitigazioni proposte. In altre parole, la proponente dovrà produrre idonee tavole atte ad acclarare la capacità di schermatura delle opere mitigative proposte, senza alterare, al contempo, lo skyline naturale e la percezione visiva della linea d’orizzonte, evitando i cd. “muri verdi”, ovvero misure di mitigazione che, occulterebbero sì l’impianto, ma frustrerebbero allo stesso tempo il quadro visivo generale dell’area d’intervento. Diversi territori, anche vicini, mostrano l’applicazione di una qualità progettuale particolarmente curata sotto tale aspetto, di cui questo territorio è meritevole.

Si evidenzia infine che, secondo quanto si rileva dal quadro conoscitivo degli atti di pianificazione comunale, l’impianto si svilupperebbe su terreni soggetti ad ingressione del cuneo salino e con una vulnerabilità degli acquiferi media rendendo gli stessi meno adatti di altri all’utilizzazione agronomica tradizionale. Dato ciò si ritiene opportuno verificare quanto sopra mediante aggiornamento del piano agronomico, affinché l’azienda proceda ad approfondire anche tale aspetto dimostrando la compatibilità del piano citato rispetto alle caratteristiche dei terreni.

Misure compensative

Il regolamento FER approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 21.12.2023 all’art.12 *“Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle aree interessate: misure compensative”* stabilisce che:

“1. Il soggetto proponente, in caso di installazione di impianti soggetti ad autorizzazione unica, sottoposti a VIA ovvero il cui progetto impatti sull’Ambiente ed il Paesaggio determinando lesività o alterazione dei Beni tutelati, nel rispetto del presente regolamento e in armonia con la legislazione vigente in materia, si obbliga, tramite convenzione sottoscritta con il Comune, a concorrere alla valorizzazione del territorio e delle aree interessate all’intervento, attraverso la realizzazione di opere finalizzate al ristoro e al riequilibrio territoriale, per compensare l’incidenza ambientale, biologica, paesaggistica e territoriale in genere dell’intervento.

2. In ogni caso, la Conferenza di servizi, come da linee guida del 2010, prescrive misure compensative, laddove l’installazione dell’impianto, indipendentemente dalla potenza erogata, impatti sull’ambiente, sul paesaggio, sulle aree destinate a coltivazione o attività agricole e sull’assetto delle infrastrutture alterandone le caratteristiche morfologiche, naturalistiche, funzionali e storiche. È sempre significativa la installazione di un impianto a terra, considerata la particolarità del territorio comunale.

3. Le misure compensative non possono consistere in somme di denaro versate direttamente al comune giacché le somme non potranno mai costituire corrispettivo di un consenso alla installazione. Esse saranno versate a copertura della realizzazione di opere idonee

...”



Allo stato non risultano proposte misure compensative così come imposte dalla DM del settembre 2010, aventi la specifica finalità di riequilibrare il peso ambientale e paesaggistico dell'intervento e costituenti, pertanto, parametro di legittimità rispetto ad eventuali atti di assenso rilasciati dalle autorità competenti e all'esito del procedimento di VIA ovvero di AU. Tale carenza non è accettabile risolvendosi in una ingiusta privazione di prerogative di riequilibrio indispensabile, soprattutto in territori fragili e di grandissima valenza ambientale e paesaggistica come questo.

CONCLUSIONI

Preso atto che il deposito delle integrazioni da parte della società ha aperto una nuova fase consultiva, come risulta dall'avviso al pubblico depositato presso il MASE;

rilevato che:

- La proponente asserisce che "si è proceduto ad una complessiva riconfigurazione del progetto"
- la superficie occupata dal nuovo impianto è stata ridotta passando da circa 87 Ha a circa 82 Ha, complessivi;

si ritiene opportuno vengano fornite opportune integrazioni e chiarimenti rispetto alle considerazioni sopra riportate.

In particolare si ritiene necessario che:

- venga predisposta un'adeguata valutazione cumulativa, come richiesto dal Regolamento Comunale FER ed in osservanza di quanto sopra riportato;
- tutte le condizioni necessarie atte a rendere il progetto compatibile con la presenza della cassa d'espansione Campo Regio e con gli scenari di allagamento riportati nello studio idraulico, con particolare riferimento all'innalzamento dei pannelli fotovoltaici in base alle diverse quote del terreno rispetto al livello del mare, dovranno essere preventivamente verificate dalla struttura regionale competente;
- stante il superamento dei limiti acustici, si ritiene necessario un livello di dettaglio maggiore dell'elaborato denominato "Relazione acustica" per acquisire una maggiore conoscenza del cronoprogramma delle lavorazioni, onde poter esprimere un parere sul punto, ferma rimanendo l'esclusione della zona riconducibile alla classe acustica I coinvolta nelle emissioni, e quindi stralciando dalla possibilità di derogare alla pianificazione acustica ed al regolamento comunale l'area naturale afferente alla porzione boschiva;
- approfondimento circa la percezione visiva di tutta l'area considerata onde evitare alterazioni dello skyline naturale e la percezione visiva della linea d'orizzonte, evitando i cd. "muri verdi";
- si proceda con un aggiornamento del piano agronomico al fine di evidenziare le potenziali vulnerabilità sotto il profilo agronomico dei terreni.
- vengano individuate le misure compensative secondo quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento FER.

La messa in esercizio dell'impianto potrà avvenire una volta espletate le procedure amministrative di legge, secondo le modalità previste dal Regolamento FER del Comune di Orbetello approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 21.12.2023.

Il Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia
Arch. Massimo SABATINO



Spett. Settore Valutazione Impatto Ambientale

1. **OGGETTO:** Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC, relativo al progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico a terra della potenza di circa 69,9 Mwp nel comune di Orbetello (GR). Proponente: AIEM GREEN s.r.l. Richiesta contributi istruttori dopo deposito integrazioni [ID: 10136] (prot. n°297365 del 29/05/2024).

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Riguardo alla richiesta pervenuta con nota prot. n°297365 del 29/05/2024, citata in oggetto, il presente contributo tecnico sarà rilasciato in base alle competenze di cui alla L.R. 30/2015 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*”, per le sole competenze relative alla Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 88). Ulteriore normativa e atti di riferimento: D.P.R. 357/1997, D.G.R.T. 644/2004, D.G.R.T. 454/2008, D.G.R.T. 1223/2015, D.G.R.T. 13/2022, D.G.R.T. 866/2022.

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI

Come descritto nello Studio di Incidenza per il progetto in questione, la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico a terra della potenza di circa 69,9 Mwp nel comune di Orbetello (GR) andrà ad occupare una superficie utile totale di 87 Ha. Per massimizzare la produzione, i moduli fotovoltaici verranno fissati a terra mediante strutture di sostegno parallele che si sviluppano in direzione Nord-Sud, con un sistema ad inseguimento monoassiale, che consente la rotazione dei moduli fino ad una inclinazione di 60° verso est/ovest. Il progetto sarà collegato alla rete di distribuzione dell'ente fornitore di energia elettrica, immettendo nella stessa l'energia prodotta. L'altezza minima da terra di ogni pannello varierà da 1,30 m a 2,46 m. L'impianto agrifotovoltaico risulta collocato ad una distanza di circa 500 m dal più vicino Sito di Importanza Regionale IT51A0101 SIR “Campo Regio”. Quando a regime sono previsti, in particolare: a) impianto di illuminazione perimetrale esterna normalmente spento anche nelle ore notturne, costituito da 7 proiettori LED con potenza di 80W, installati su pali metallici ad altezza di 3 metri fuori terra; b) recinzione in rete metallica plastificata di colore verde, con altezza pari ad 1,6 m, sorretta da pali metallici installati ad un intervallo regolare di 2 m. Saranno presenti 8 cancelli di ingresso realizzati in ferro zincato di larghezza pari a 6 m. La recinzione sarà rialzata da terra di circa 20 cm per permettere il libero passaggio della piccola fauna.

4. CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione presentata emerge che il progetto insiste comunque nei pressi di un Sito di estremo valore naturalistico, di ridotte dimensioni ed isolato, per il quale vengono rappresentate le possibili interferenze negative, nel rispetto in particolare delle criticità interne riconosciute dal DGRT n° 644/2004 al limitrofo SIR IT51A0101 “Campo Regio” come, per esempio, “*Le ridotte dimensioni e l'isolamento del sito ne rendono estremamente critica la conservazione, con rischio di scomparsa delle specie più esigenti*”.

Nel rispetto, in particolare, delle misure di mitigazione sopra indicate e previste per l'impianto di illuminazione e la recinzione, è verosimilmente corretto condividere quanto espresso nello Studio di Incidenza circa il superamento di ogni possibile incidenza significativa senza pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione, riconosciuti dall'art. 116 comma 4 della L.R.T. 30/2015.

pg

Direzione Urbanistica e Sostenibilità
Settore VAS e VincA
Il Dirigente
Dott. Enrico Vignaroli

AOGRT / AD Prot. 0371103 Data 01/07/2024 ore 16:17 Classifica P.130.040. Il documento è stato firmato da ENRICO VIGNAROLI in data 01/07/2024 ore 16:17.

Protocollo



AGR/ST/lf

Spett.le Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla c.a. Dott. Daniele Da Lio
daniele.dalio@regione.toscana.it

Alla c.a. Ing. Alessio Nenti
alessio.nenti@regione.toscana.it

e P.C.
Area Amministrativa
Licenze e Concessioni

Oggetto: [ID: 10136] Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo al progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico a terra della potenza di circa 69,9 MWp nel comune di Orbetello, proposto da AIEM GREEN S.r.l. – **Contributo tecnico dopo deposito integrazioni**

A seguito della visione degli elaborati integrativi presentati, considerato che l'intero intervento interessa aree esterne alle fasce di rispetto stradali di competenza di questa Società, non si rilevano punti ostativi al proseguo del procedimento amministrativo.

II RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

Ing. Giocchino Del Monaco



Struttura Territoriale Toscana

Viale dei Mille, 36 - 50131 Firenze T [+39] 055 56401 - F [+39] 055 573497
Pec anas.toscana@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

